

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Tassa di bollo;
- 2° Facoltà al Governo di estendere l'emissione dei buoni del tesoro da 50 a 100 milioni;
- 3° Tassa sui beni dei corpi morali e di manomorta;
- 4° Interpellanze al Ministero dei deputati Crispi e Petruccelli;

5° Svolgimento delle proposte di legge presentate dai deputati Sineo, De Cesare, La Farina.

Discussione dei progetti di legge:

- 6° Approvazione di vendite di beni e diritti demaniali;
- 7° Approvazione del contratto Fabre per cessione di edificio in Napoli;
- 8° Restituzione alla società Gombert del deposito fatto per la ferrovia di Savona.

TORNATA DEL 10 APRILE 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Comunicazione della nomina fatta dal presidente della Commissione per l'esame dei documenti La Masa. — Relazione sopra i disegni di legge per i pagamenti in ispezzi di svanziche e sul diritto di ostellaggio per le merci estere nei porti di Brindisi e di Messina. — Discussione del disegno di legge per la tassa di bollo — Approvazione dei primi articoli, e sospensioni — Osservazioni del regio commissario sull'articolo 23 — Emendamento del deputato Ara al paragrafo 3 dell'articolo 23, combattuto dal relatore Minghetti e dal regio commissario, e appoggiato dai deputati Minervini e Panattoni — È rigettato — Emendamento del deputato Minervini per soppressione del paragrafo 26, riguardante una tassa sugli atti davanti i giudici conciliatori, combattuto dai deputati Guerrieri, Minghetti, relatore, e dal regio commissario, e sostenuto dai deputati Plutino, Lazzaro, Fiorenzi, Capone, Nisco e Mellana — È approvato — Emendamento del deputato Lazzaro, appoggiato dal deputato Berteà ed oppugnato dal relatore — Proposta del deputato Sanguinetti — Obbiezioni del deputato De Blasis e schiarimenti del presidente del Consiglio — Osservazioni e dichiarazioni dei deputati Mellana e Boggio — L'emendamento del deputato Sanguinetti è ritirato, e quello del deputato Lazzaro respinto — Obbiezioni del deputato Minervini sull'articolo 43 e spiegazioni del relatore Minghetti — Si approvano tutti gli articoli. — Proposta di revisione del regolamento della Camera fatta da parecchi deputati — È approvata con modificazioni del deputato Mellana. — Presentazione di un disegno di legge per concessione di una ferrovia da Bra ad Alessandria. — Domanda del deputato Massari sulle disposizioni per la classificazione dei porti, e risposta del ministro. — Istanza del deputato Susani circa gli studi tecnici sulla ferrovia delle Alpi orientali, ammessa dopo schiarimenti del ministro. — Avvertenza del deputato Brignone sulla Commissione parlamentare concernente il deputato La Masa, e spiegazione del presidente. — Domande di urgenza di progetti. — votazione ed approvazione dell'intera proposta di legge sul bollo.*

La seduta è aperta al tocco.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8176. Gli impiegati ipotecari di Siracusa chiedono un aumento ai loro stipendi, aderendo pienamente alla petizione sporta dagli impiegati lombardi, la quale venne dalla Camera trasmessa al Ministero delle finanze.

8177. Fabbri Enrico, da Firenze, domanda di essere riammesso nel ruolo dei procuratori addetti alle Corti e ai tribunali di prima istanza, e precisamente nel posto in cui rimase sino a che assunse l'esercizio del notariato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Vennero presentati alla Camera i seguenti omaggi:

Dal dottore in medicina Gioachino Palombo, da Napoli, due esemplari delle sue opere, intitolate: *Repertorio di medicinali nuovi; Annuario di terapeutica, materia medica e farmacia;*

Dalla Giunta municipale di Monte Cosaro, provincia di Macerata, una copia della protesta contro le asserzioni del cardinale Antonelli.

GRECO LUIGI. La domanda degli impiegati della conser-

vazione delle ipoteche di Siracusa è identica ad una domanda degli impiegati della conservazione d'ipoteche della Lombardia, e siccome quella domanda è stata già inviata al ministro delle finanze, così prego la Camera perchè invii anche questa petizione allo stesso ministro.

PRESIDENTE. Sarà inviata al ministro per le finanze come quella degli impiegati di Lombardia.

LANCIANI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 8173 del municipio e della cittadinanza di Tocco (Abruzzo Citeriore).

Essa versa sul tronco della ferrovia che deve congiungere Pescara con Popoli, e siccome saranno quanto prima incominciati i lavori, per conseguenza è necessario che sia provveduto alla petizione al più presto possibile, ed è per ciò che domando che sia dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

(Si procede all'appello nominale.)

PRESIDENTE. Annuncio prima di tutto alla Camera che, in adempimento del mandato ricevuto nella tornata di ieri, il presidente ha eletta la Commissione per esaminare i documenti e quindi riferire sulla questione che riguarda l'onorevole La Masa.

La Commissione è composta dei seguenti deputati: Brignone, Reccagni, Ricci Giovanni, Assanti, Pescetto, Pace, Finzi.

Il deputato Brignone avrà il carattere di presidente.

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: PAGAMENTI IN ISPEZZATI DI SVANZICHE; DIRITTI PEI DEPOSITI DELLE MERCI NEI PORTI DI BRINDISI E DI MESSINA.

BESTELLI, relatore. Ho l'onore di depositare sul banco del presidente la relazione sul progetto di legge intorno ai pagamenti in ispezziati di svanziche.

Io pregherei la Camera di decretare d'urgenza la trattazione di questo progetto di legge.

Questa è una di quelle proposte che quando il pubblico si è impadronito della materia di cui si tratta vogliono essere senza indugio risolte, altrimenti ne vengono facilmente delle perturbazioni nel commercio monetario.

Mi farei dunque a pregare la Camera di voler mettere questo progetto di legge all'ordine del giorno di domani. Io spero che non darà luogo a discussione, epperò sarà un affare presto sbrigato.

PRESIDENTE. È proposta l'urgenza per la discussione del progetto di legge intorno ai pagamenti in ispezziati di svanziche.

Se non vi sono opposizioni, questo progetto di legge sarà posto all'ordine del giorno di domani.

(La Camera approva.)

Il deputato Martinelli ha facoltà di parlare per presentare una relazione.

MARTINELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione intorno al progetto di legge sui diritti pel deposito delle merci estere nei porti di Brindisi e di Messina.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA TASSA DI BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge sulla tassa di bollo.

Suppongo che la Camera, secondo i suoi precedenti, si accontenterà che gli articoli vengano letti di mano in mano quando saremo alla loro discussione speciale.

Domando se vi sia alcuno che chieda di parlare sulla discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Sono approvati senza discussione i primi otto articoli. (V. vol. Documenti)

« Art. 9. Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue:

« Carta per gli atti civili, giudiziari ed amministrativi col bollo a tassa fissa.

	L. 0 50
« Secondo la sua destinazione come in appresso	» 1 »
	» 1 20
	» 2 »

« Carta di commercio col bollo a tassa fissa.

« Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via. L. 1 »

« Col bollo proporzionale.

« Cambiali od altri effetti di commercio sino a L. 300 L. 0 15

« Da oltre le lire 300 alle lire 500 » 0 25

« Da oltre le lire 500 alle lire 1,000 » 0 30

« Da oltre le lire 1,000 per ogni migliaio » 0 30

ARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ARA. Io proporrei che si sospendesse la discussione di quest'articolo per quanto riguarda la variazione proposta dalla Commissione al progetto del Senato in lire 1 20, poiché la questione, se si debba mantenere la tassa di lire 1 20, verrà poi al titolo II, paragrafo 3, articolo 24; ed io intenderei che si dovesse mantenere l'operato del Senato.

MINGHETTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINGHETTI, relatore. Benchè la maggioranza della Commissione contrasti a questo emendamento, nondimeno essa non ha alcuna difficoltà ad opporre a che la discussione sia portata all'articolo 24; ma per maggiore semplicità sarebbe bene approvare intanto l'articolo 9 colla riserva quanto alla cifra di lire 1 20.

PRESIDENTE. La Commissione propone che quest'articolo venga approvato colla riserva della tassa di lire 1 20, sulla quale si deciderà quando verrà in discussione l'articolo 24.

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

Rimane dunque approvato l'articolo colla riserva quanto alla tassa di lire 1 20.

(È approvato.)

« Art. 10. Le tasse di bollo straordinario sono stabilite per ciascun foglio come segue:

« In ragione della dimensione.

« Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14 . L. 0 50

« Da 14 a 20 » 1 »

« Da 20 a 30 » 2 »

« Per ogni maggior dimensione » 4 »

« *In ragione delle somme o dei valori.*

« Cambiali ed altri effetti negoziabili sino a lire 300 L. 0 15
 « Da oltre le lire 300 alle 500 » 0 25
 « Da oltre le lire 500 alle lire 1,000 » 0 50
 « Da oltre le lire 1,000 per ogni migliaio » 0 50
 « Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari applicabili nei casi previsti dalla legge:

« A L. 0 05
 « A » 0 25
 « A » 0 50
 « A » 1 »
 « A » 1 20 »

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Per le stessissime ragioni esposte dall'onorevole relatore della Commissione, proporrei che quest'articolo si voti colla riserva quanto alla cifra di lire 1 20, della quale potremo fare la discussione nel votare l'articolo 24, cui è uopo rimandarsi la presente discussione per non pregiudicare la votazione del suddetto articolo 24.

PRESIDENTE. Se non vi è difficoltà, s'intenderà approvato quest'articolo colla riserva sulla cifra di lire 1 20, la quale come sopra si discuterà quando verremo all'articolo 24.

(La Camera approva, e sono approvati senza discussione gli articoli susseguenti sino al 21 inclusivamente.)

« Art. 22. Nessun giudice, funzionario od ufficiale dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni potrà dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a visti o ad altri atti, sulla presentazione di carte, registri o libri che siano in contravvenzione colla presente legge.

« Quando l'atto o scritto sarà autenticato o sottoscritto dal segretario o cancelliere, questi sarà responsabile della contravvenzione.

« È pure proibito ai segretari, cancellieri, causidici, patrocinatori, notai, archivisti, ministri del censo (catastari), arbitri, periti nominati in giudizio, uscieri, cursori, servienti o messi, di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo per effetto di carte non munite del bollo prescritto, di darvi corso, di riceverle soltanto in deposito, di spedirne copia, o di farne altro uso.

« Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali, in quanto non si tratti di atti della parte civile, i casi di visto delle schede testamentarie e loro inserzioni nei minutari, di materiale descrizione negli inventari o di altri atti conservatorii.

« Ne sono pure eccettuati i provvedimenti o le deliberazioni accennate nella prima parte di quest'articolo, nei casi di somma urgenza, e quando dall'indugio derivi necessariamente irreparabile danno; nei quali casi si potrà emettere il provvedimento o prendere la deliberazione, purché previamente si eseguiscano le disposizioni degli articoli 35 e 36. »

MINERVINI. Nell'ultima parte di quest'articolo v'ha un rimando agli articoli 34 e 35 giusta il testo della legge da noi votata, ed agli articoli 35 e 36 secondo la modifica fatta dal Senato.

Si dovrebbe approvare con riserva quest'ultima parte, perchè non sappiamo ancora se non saranno modificati i detti articoli 34 e 35 secondo gli articoli 35 e 36 della modifica del Senato. E ciò perchè non avesse l'attuale votazione senza ciò pregiudicare e vincolare le posteriori votazioni sugli articoli.

PRESIDENTE. Permetta. In quest'articolo si parla delle disposizioni degli articoli 35 e 36.

MINERVINI. Scusi, questo è l'emendamento portato dal Senato.

Noi non possiamo sapere se arriveremo a votare gli articoli 35 e 36, o se riterremo gli articoli 34 e 35 della legge votata da questa Camera.

Crederei quindi che si dovesse fare una riserva.

MINGHETTI, relatore. Non credo necessaria la riserva, perchè, qualora si togliessero degli articoli, naturalmente bisognerebbe fare una rettificazione.

MINERVINI. Mi dichiaro soddisfatto e non insisto ulteriormente; la riserva è intesa fra noi e basta.

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione, l'articolo 22 s'intenderà approvato.

(È approvato.)

(Sono approvati senza discussione i paragrafi dell'articolo 23 dal 1° al 26 — V. vol. *Documenti*.)

« 27. Gli atti che nelle provincie napoletane e siciliane si fanno innanzi ai giudici conciliatori sono parificati agli atti ed alle sentenze nelle cause di competenza dei giudici di mandamento, di cui è cenno nel numero 2, § 1, e numero 23, § 2 di quest'articolo.

« § 3° Sulla carta a lire due. »

MASSARI. Pare che dovrebbe essere § 4°.

ARA. Bisogna anche qui intendere che è riservato di mettere 5° o 4°, secondochè sarà ammessa o no la variante al progetto del Senato.

PRESIDENTE. « § 4. Sulla carta a lire due — Saranno scritti:

(Sono indi approvati senza discussione i numeri dell'articolo 23 dal 28 al 30 — V. vol. *Documenti*.)

« 31. Gli atti di presentazione o di deposito dei testamenti segreti. »

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Prego la Commissione di non opporsi e la Camera di approvare che quanto è scritto al numero 6 dell'articolo sia ristabilito nella sede in cui fu posto per deliberazione dell'altra parte del Parlamento, e precisamente al paragrafo 3 dell'articolo 24.

Questa trasposizione non ha nulla che tocchi essenzialmente la tariffa, nè la ragione della tassa, è una trasposizione ammessa per semplice comodo amministrativo e per la quale nè più nè meno sarà incassato dal regio erario.

Si tratta di permettere che gli uffici pubblici, i quali hanno da tenere degli stampati per usi da farsene talvolta gratuitamente, talvolta colla corrisponsione della tassa di bollo, possano farli preparare su carta libera, riservandosi a sottoporli a bollo straordinario quando ricorra la esazione della tassa.

MINGHETTI, relatore. La Commissione è unanime nell'accettare questa modificazione appresso la dichiarazione, del regio commissario che ciò non porta la minima alterazione ai proventi dell'erario.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Basterebbe omettere il numero 6.

MINGHETTI, relatore. Il numero 6 dell'articolo 23 sarebbe trasportato al numero 8 del paragrafo 3 dell'articolo 24.

PRESIDENTE. A questo punto verrebbe adunque sottoposto il numero 6, ed i successivi numeri riprenderanno il loro numero ordinario, e del numero 6 ne ripareremo all'articolo 24.

Con questa dichiarazione, e con la soppressione del numero 6, porrò ai voti quest'articolo 25.

ARA. Prego la Camera di fare attenzione a questo paragrafo 5° che precede l'articolo 24.

Col medesimo si ristabilisce dalla Commissione quello che la Camera aveva già votato precedentemente, che per gli atti giudiziari si debba adoperare la carta da lire 1 20, invece che dalla minoranza della Commissione nella precedente discussione si sostenne, e quindi dal Senato si è stabilito che la carta debba avere soltanto il valore di una lira.

In occasione della prima discussione io, come membro della minoranza della Commissione, faceva valere diversi argomenti, fra gli altri quello che non solamente la carta per gli atti giudiziari sarebbe da lire 1 20, ma che coll'aumento del decimo salirebbe al valore esorbitante di lire 1 32. Questa e le altre ragioni non hanno persuaso la Camera, perchè, preoccupata giustissimamente dei bisogni dello Stato, ha creduto di potere, tenendo ferma la proposta della Commissione per la carta da lire 1 20, fare un vantaggio allo Stato.

In occasione della discussione al Senato, anzi nella relazione dell'onorevole senatore Arnulfo, si fecero valere altre ragioni, le quali io sono persuaso che convinceranno la Camera dell'utilità di mantenere quello che è stato approvato dal Senato, cioè che la carta sia da una lira soltanto e non da lire 1 20.

La ragione ch'io riproduco è finanziaria. È verissimo che aumentando di qualche centesimo il valore della carta, se le cause stanno a numero eguale, c'è maggior prodotto per le finanze; ma se la cosa non fosse tale, se invece a forza di aumentare il valore della carta si venisse a diminuire il numero delle liti, non per cresciuta moralità, ma perchè le parti s'accostassero più di rado a litigare perchè meno accessibile la giustizia, ne verrebbe che lo Stato invece di percevere una somma maggiore perceverebbe di meno.

Partendo da questa considerazione, la relazione del Senato accenna al fatto che nel 1854, quando nelle antiche provincie si trattò di portare la carta finò ad una lira, dalla minoranza si faceva appunto l'eccezione che, portando quest'aumento, sarebbe diminuito il prodotto allo Stato. Si temeva adunque già fin d'allora che portando la carta a una lira ne diminuisse il prodotto allo Stato. Ora dal 1854 a questa parte che cosa si osserva? In quella relazione si viene a riconoscere che quella minoranza aveva ragione, che appunto per aver portato la carta a un prezzo elevato le liti sono diminuite talmente che le finanze vi hanno perduto.

Partendo da queste considerazioni di finanza io ritengo che la Camera adotterà appunto lo stesso sistema, che è quello di attenersi a quello che ha fatto il Senato, mantenendo la carta a lire una, tassa già abbastanza gravosa per quelli che devono litigare.

Dimodochè io proporrei la soppressione del paragrafo terzo dove dice: « carta a lire 1 20. » Ne verrebbe per conseguenza il ripristinamento di ciò che ha fatto il Senato.

PRESIDENTE. Favorisca di spiegare chiaramente quale è la sua proposta.

ARA. Io propongo la soppressione al paragrafo terzo delle parole: « Carta a lire 1 20. »

PRESIDENTE. Aveva proposto il ripristinamento della redazione del Senato; su questa formola non si poteva votare.

ARA. Ho detto questo per ispiegare la conseguenza della soppressione da me proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha la parola.

MINERVINI. Non senza molto accorgimento e sapiente metodo veggio la relazione che precede la legge; imperocchè

con l'aver accettato le modifiche di locuzione adottate dal Senato e mantenuti gli articoli siccome furono da noi votati in questa legge, ho potuto con temperanza e con ragione passarvi dal ripetere la protesta che l'onorevole Crispi ha sempre fatta per la questione costituzionale; ma vedo che la Commissione ha virtualmente separato, per i diritti e la dignità della Camera in fatto d'imposte, quello che il Senato non era in suo diritto di fare e quello che la Camera deve per la sua dignità mantenere.

Senonchè io trovo che questa massima della Commissione, lodevole ed ammiranda nel principio, non siasi nel fatto sempre osservata, vedendo che qualche volta nell'attuazione è sfuggito alla Commissione alcun che da violare la sua massima direttiva; quindi, se io vi pregherò di stare a quello che la Commissione dichiara, e ad intercalare a questo principio le conseguenze, avrò dimostrato anche una volta di più la ragione per la quale noi vediamo che l'iniziativa delle leggi di tassa per lo Statuto è data alla Camera dei deputati. La Camera elettiva del popolo, ossia dei contribuenti, quando ha stabilito per motivi di pubblico interesse che si avessero ad imporre delle tasse, il Senato, che non è Camera elettiva, non può mutare il deciso da coloro che rappresentano i contribuenti, ai quali il potere chiede l'imposta e non al Senato.

Quando noi, che qui siamo come rappresentanti dei contribuenti, siamo contenti di sopperire ai bisogni dello Stato nei modi che coscienziosamente abbiamo discussi e votati, il Senato non ha costituzionalmente potere a mutare la tassa, sia direttamente, sia indirettamente.

La Commissione bene intese il principio costituzionale, ma alcuna volta ha scritto nel progetto articoli del Senato, che violano il suo stesso principio, e credo per la condizione delle cose e per la molteplicità degli articoli.

È per queste considerazioni, o signori, che, avendo accennato e non sollevata nei termini la questione costituzionale, che io voglio riserbare e non pregiudicare, consento con la Commissione che la locuzione, l'ordine, la forma, il chiarimento possa essere materia del Senato dopo che la legge d'imposta sia a noi presentata e dopo che l'abbiamo votata; imperocchè l'ordine, la chiarezza, la forma non toccano il nostro diritto, e tutte queste cose non sostanziali alla tassa e alla sua misura (la quale misura rientra nella tassa stessa), come la Commissione opinava, e bene noi vogliamo che siano conceduti al Senato, e sta bene; ma ciò che riguarda l'ammontare della tassa, il sistema d'imposta, questo noi non possiamo consentirlo, imperocchè è un nostro diritto non trasmissibile ad altri costituzionalmente, e in tutti i paesi costituzionali di ciò non muovesi oramai più dubbio.

Per queste considerazioni che ho avuto l'onore di esporre alla Camera io debbo oppormi alla domanda suppletiva della ripristinazione dell'articolo introdotto dal Senato, che vorrebbe l'onorevole preopinante far risorgere in via di emendamento intorno alla carta di una lira e centesimi venti. A questo scopo io prego la Camera di aver presente l'articolo 24, e a questo proposito io mi permetterei di osservare che quando il Governo ha chiesto alla Camera la tassa in quel determinato modo e che noi, rappresentanti della nazione, dopo maturo esame, abbiamo deliberato con cognizione di causa che si debba questa tassa pagare, non vi può essere, o signori, alcun intralcio di un altro potere il quale pretenda di stabilire che questa imposta sulla carta non si abbia a pagare lire una e centesimi venti.

Per me sta sempre, sopra ogni altra considerazione, la ragione dominante, che cioè noi non possiamo mai essere ostacolati quando, appoggiati sul disposto della Costituzione, ven-

ghiamo qui a rappresentare in faccia a tutti quello che la nazione, il popolo vuole e deve contribuire. Questo per me è un sacrosanto diritto intangibile che si debbe osservare da tutti nel più stretto rigore del termine. Nè vale il dire che il carico dei contribuenti sarebbe più grave; non per questo, o signori, io cesserò dal votarlo per la urgente necessità delle finanze, poichè, quando noi, che rappresentiamo i contribuenti, abbiamo creduto opportuno di sottoporli a questo carico, noi lo abbiamo fatto nell'interesse comune di tutti, perchè la logica delle cose ce lo imponeva.

Io non trovo ragione poi che l'istessa Commissione avesse detto nel suo numero 26, § 3, pagina 10 (che mentre poneva lo studio a salvare il principio del nostro diritto costituzionale in fatto d'imposta), di ritenere le seguenti parole aggiunte dal Senato alla legge da noi votata:

« Gli atti che nelle provincie napoletane e siciliane si fanno innanzi ai giudici conciliatori sono parificati agli atti ed alle sentenze nelle cause di competenza dei giudici di mandamento, di cui è cenno nel numero 2, § 1, e numero 25, § 2, di quest'articolo. »

Ora, o signori, giusto è imporre una tassa nuova, e dimostro che sia talmente nuova e grave, perchè le condizioni della nostra legislazione hanno dovuto sfuggire agli onorevoli membri della Commissione, e quello che mi fa impressione, ai senatori. Per la legge napolitana i conciliatori erano una istituzione liberale, sapiente tanto, che con la nuova legge organica votata, o meglio, imposta ivi, furono conservati i conciliatori e la loro giurisdizione. E sono anche stati conservati dal Governo (che non poteva annullarli) con la pubblicazione del decreto del 6 aprile corrente, dove espressamente all'articolo terzo è detto: *I conciliatori ed i supplenti mandamentali, che attualmente si trovano in esercizio, sono confermati nelle rispettive funzioni, ecc.*

Ora le signorie loro debbono sapere che le controversie che si portano dinanzi ai conciliatori non raggiungono che la somma di sei ducati, e la nostra legge di bollo e di registro non assegna a questi atti nè tassa, nè formalità di bollo, poichè sarebbe stato gravare un valore minimo in misura da non potersi sopportare, e quando noi votammo, sul progetto del Ministero, questa legge, questo aggravio inconsulto non viera, e qualora ora si votasse, confonderemmo la competenza dei giudici di mandamento, che comincia dal valore superiore ai ducati sei per Napoli e per Sicilia, con la competenza dei conciliatori, che si arresta ai ducati sei. Questo fu trovato impossibile, epperò l'escludemmo quando fu per noi votata la presente legge, e dobbiamo esser logici a mantenere quello che votammo e che niuno poteva mutare, siccome ha fatto con poco buona ragione nel merito e senza diritto il Senato. Poteva il Senato guardare la locuzione e la forma, ma quanto al valore della tassa, o signori, io credo che la vostra giustizia e quella di tutta la Camera converrà nella sentenza di stare allo Statuto, di mantenere i nostri inviolabili diritti. Per me conchiudo perchè non venga adottato il paragrafo 3 della legge nel modo che il preopinante voleva, cioè con togliere la carta dimensionale di L. 1 20, e perchè sia soppressa la tassa che si è voluto dal Senato imporre agli atti dei conciliatori di Napoli e di Sicilia, la qual disposizione graverebbe i minimi valori contro il progetto, o meglio la richiesta ministeriale, e contro quello che noi, Camera dei deputati, in fatto d'imposta votammo, e che, esaminato e discusso, sarebbe grave ingiustizia ad un tempo.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, relatore. La Commissione ha con molta

cura evitata la questione delicata e spinosa che l'onorevole Minervini si è piaciuto di sollevare. Noi speravamo che essa non fosse recata in mezzo, e questa speranza era divenuta ferma fiducia, poichè nella discussione generale sulla tassa del registro e su quella del bollo non se n'era parlato. Ad ogni modo la Commissione non seguirà su questo terreno l'onorevole preopinante.

Io risponderò soltanto all'onorevole Ara, e risponderò brevemente ricordando alla Camera ciò che fu deciso dopo lunga discussione nell'antecedente seduta.

Nel progetto ministeriale alcuni atti, che sono posti sotto la categoria della carta a centesimi 50, erano posti sotto la categoria della carta ad una lira. La Commissione trovò essere questo un gravissimo peso, avvegnachè esso percuoteva, per esempio, i certificati, le dichiarazioni, le attestazioni ed altri simili scritti spediti dalle autorità e dalle amministrazioni pubbliche.

Quando la Commissione espose al ministro delle finanze il cambiamento che intendeva di fare nella legge, il ministro ci fece riflettere che in tal modo si veniva a danneggiare notevolmente l'erario; e fu allora che in via, direi così, di transazione, fu stabilita la carta da lire 1 20 per gli atti che sotto il paragrafo 3 sono registrati.

Si videro allora minuti calcoli fatti dal Ministero delle finanze, calcoli sui quali noi non abbiamo ragione di muovere dubbio, e che sarebbe vano il venir contestando, poichè ce ne mancherebbero i documenti, e ci apparve che questa mutazione avrebbe dato all'erario quello che gli toglieva il primo cambiamento, cioè oltre ad un milione di lire.

Per questi motivi la maggioranza della Commissione mantiene la redazione quale è presentata alla Camera, e respinge l'emendamento proposto dal deputato Ara.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se l'emendamento proposto dal deputato Ara sia appoggiato. La Camera ha inteso che quest'emendamento consiste nel cancellare le parole: *Paragrafo 3 — Sulla carta a lire una e centesimi venti*, per modo che anche gli atti indicati nel successivo numero siano sottoposti a quella stessa tassa che è fissata al paragrafo 2, cioè a quella di una lira.

Chiedo se la Camera intenda appoggiare quest'emendamento.

(È appoggiato.)

Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Io pure non entrero nell'argomento toccato dall'onorevole Minervini per combattere il mio emendamento; seguirò in ciò l'esempio datomi dal relatore della Commissione; dico soltanto che la delicata questione da lui sollevata non può in verun modo essere applicata al caso attuale. Essa potrà trattarsi quando, dopo aver votato le leggi d'imposta, occorrerà nissun'altra variazione, salvo riguardo alla quantità di una tassa per cui la legge debba ritornare alla Camera per un tale unico motivo; ma nello stato attuale, e ammesso dalla Commissione, risulta dalla legge essersi fatte diverse altre variazioni di concetto e di dizione per cui la legge doveva necessariamente ritornare alla Camera, tanto che la Commissione stessa ebbe ad adottare queste variazioni proposte dal Senato.

Finchè la legge non è legge e che ritorna appunto per essere perfezionata, è nell'interesse non solamente dello Stato, ma nel diritto di ciascun deputato di proporre tutti quegli emendamenti che possono migliorare la legge stessa.

Ciò dico in risposta all'onorevole Minervini, quanto alla questione da lui sollevata.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Minghetti dirò che

io sono d'accordo con lui e col Governo che, ammesso che aumentando centesimi venti vi fosse il risultato d'un aumento d'un milione per le finanze, io, quantunque creda che questa imposta sia gravissima pei litiganti, volentieri l'avrei ammessa, perchè conosco abbastanza i bisogni dello Stato; ma io sono d'opinione diametralmente contraria, e mi appoggio appunto ai risultati pratici.

Io ho già osservato, in occasione della prima discussione, essere un errore finanziario quello di credere sia sufficiente aumentare un'imposta per dedurre che questa imposta debba dare un prodotto: l'imposta va esaminata e valutata nei suoi effetti. Se tale imposta è esorbitante, se essa farà diminuire gli affari, quantunque si voglia ragionare per ipotesi da quello che dovrebbe succedere, succederà invece tutto al contrario.

Ora io osservo che il Senato si è appunto preoccupato degli effetti di questa legge; ed oltre a vederne gli effetti gravi pei litiganti, in modo che si rendeva inaccessibile la giustizia, si è anche ragionato molto più degli effetti finanziari. Si è detto che già dal 1854 si prevedevano gli effetti di quest'aumento della carta sino a lire 1, per cui si temeva che per la diminuzione degli affari diminuisse il prodotto.

Ora, io non istò solo a quanto mi dicono gli agenti del Governo. Io so per pratica, perchè conosco quanto succede nei tribunali, che gli affari sono immensamente scemati, ed anzi molti tribunali in cui esistono due classi non hanno più lavoro.

Mi si dirà che questo è un bene. Io ho già detto altra volta e lo ripeto adesso, che questo è il massimo dei mali; perchè, se le liti cessano perchè vi sia maggior moralità, allora sta bene, ma quando cessano perchè la giustizia non è più accessibile per le gravi spese, mentre invece dovrebbe essere gratuita, allora il male è immenso.

Ora io dico: in pratica, nelle antiche provincie, dove queste spese sono esorbitanti, i lavori sono diminuiti, quindi pure è diminuito l'incasso. Ma che diremo delle nuove provincie, quando veggio che, mentre ora si pagano solamente 50 centesimi per la carta nella Toscana, si viene a portarla a L. 1,20? Che diremo poi delle provincie napoletane?

Io dico francamente che ritengo che quest'imposta sia esorbitante, ed io mi attengo semplicemente e puramente a lire 1, perchè è una base già stata votata. Del resto anche a lire 1 avremo un pessimo risultato per le finanze.

Per conseguenza io insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Minervini.

MINERVINI. Io aveva proposto di rinviare l'esame, o, per meglio dire, la votazione sulla proposta dell'onorevole Ara quando fossimo all'articolo 24. . . .

Voci. Ci siamo all'articolo 24.

MINERVINI. Mi perdonino, ora siamo all'articolo 25. (No! no! Sì! sì! — Rumori)

PRESIDENTE. Continui il suo discorso, e parli alla Camera.

MINERVINI. Signori, ove attentamente seguiate la discussione, potrete intenderci e risparmieremo tempo. Siamo ora all'articolo 25 precisamente, e per questa ragione io facevo osservare che, siccome l'emendamento dell'onorevole Ara (che con pena io combatto, ma lo debbo) tende a sopprimere la carta da lire 1 20, e di questa carta è proposito nell'articolo 24, trovava regolare e logico di avvertire che si fosse l'emendamento suddetto votato quando sarebbesi votato l'articolo 24, per non pregiudicare o l'emendamento o l'articolo.

Vedete adunque che per l'interruzione ho dovuto spie-

garmi, e con ciò, lungi di abbreviare, allungheremo il tempo della discussione.

PRESIDENTE. Continui pure. Parli alla Camera.

MINERVINI. Dunque noi siamo nei diversi numeri dell'articolo 25. Se fossimo all'articolo 24, non incomoderei la Camera colla mia osservazione.

Mi sembra che in ciò dobbiamo essere tutti d'accordo.

Se si dicesse che la carta da lire 1 20 non dev'essere, allora la questione principale assorbirebbe anche l'emendamento, e l'onorevole Ara sarebbe soddisfatto nel senso del suo emendamento.

Però io non posso essere d'accordo coll'onorevole Ara nella questione attuale. Io sono stato, se si riscontra il resoconto, quand'io, dividendo il suo convincimento, diceva a questa Camera: signori, non crediate che la cessazione delle liti, quando avvenga per inopia di mezzi per farsi fare giustizia, sia un bene, è un male ed un male di lunga mano più grave che non sia utile il guadagno che l'erario sperava.

Più io diceva che senza dati statistici del Napoletano e della Sicilia non avevansi dati sicuri per una legge di tassa sulla giustizia, ossia sopra i mezzi di conseguirla, il che torna allo stesso. Ma ricorderà l'onorevole Ara come le sue e le mie ragioni non vennero accolte a grande maggioranza. Conseguentemente io ne fui dolentissimo, ma dobbiamo rispettare la maggioranza. Il tempo, sono certo, darà ragione all'onorevole Ara ed a me, ma ora questo è fuori di questione.

Se la Camera ha detto che si debbano pagare lire 1 20, non abbiamo ragione di ritornare su questo, perchè sarebbe lo stesso che votare due volte la stessa tassa e mettere la Camera in contraddizione. Allora tutti gli argomenti che si potevano addurre furono esposti, la maggioranza pensò il contrario, ed ora non dobbiamo che rispettare ciò che, se noi non votammo, però fu da questa Camera votato. Quindi, sotto questo rapporto, mentre io divido il convincimento dell'onorevole Ara. . .

PLUTINO. Domando la parola.

MINERVINI. . . . divido tutti i suoi principii; vedo la gravità che ne nascerà per la Toscana e per le provincie meridionali, e vedo che le conseguenze non saranno quali si sperano dalla finanza, ma non per questo posso recedere dal principio di costituzionalità che rende questa legge inviolabile nel modo, come la Camera elettiva credette di votarla. Rammento ed ho presente le ragioni tutte che io diceva alla Camera, ma, non attese, non potrei ora riprodurle legalmente, e quindi, per la logica di principii, con pena debbo insistere contro l'emendamento dell'onorevole Ara e nella proposta suppressiva della tassa sopra gli atti dei conciliatori.

PRESIDENTE. Parleremo dopo del suo emendamento.

MINERVINI. Come le piace.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha la parola.

PANATTONI. Mi trovo anch'io nella minoranza della Commissione sulla questione attuale, ma spero che il voto della Camera possa conciliarsi colle opinioni dell'onorevole Ara e colle mie.

Dopo il voto che fu raccolto in quest'aula, un altro voto è stato dato sulla materia dall'altro ramo del Parlamento nazionale, e ciò non per conflitto di prerogative costituzionali, sibbene per un calcolo di tornaconto, di utilità dell'erario. Mi pare pertanto che su questo terreno noi siamo tutti animati da un sentimento concorde.

La questione è di vedere donde tornerà maggior profitto all'erario: o dalla tassa più grave, o da una tassa più tollerabile.

Se la tassa di venti soldi parve grave alle antiche provincie quando vi venne introdotta, come non parrà grave, non dirò nelle antiche provincie, ma nelle provincie annesse, dove la carta per gli atti giudiziari ha un costo tanto minore? Se qui accadde una diminuzione di liti, non è egli a temere che le liti diminuiscano di gran lunga nelle provincie annesse?

Qui la carta bollata costa meno nelle cause *mandamentali*, ossia fino alle lire mille; ma in alcune provincie la giurisdizione minore è meno estesa; e così, per esempio, in Toscana si pagherà più caro il bollo da lire 400 in su. Dunque in tutti i modi il conto che si fa sul maggior profitto dell'erario si verificherà piuttosto in danno del medesimo.

Io spero pertanto che la Camera, animata da questo concetto, vorrà tener ferma la riforma adottata dal Senato.

Nè posso ammettere l'avvertenza di taluno che dice: si litigherà meno. La carta bollata è forse fatta unicamente per i litigatori? No, essa è fatta per la difesa del giusto, per il conseguimento del diritto; e le vie della giustizia non si debbono rendere poco accessibili.

La carta bollata è fatta per gli atti di giurisdizione volontaria. Vi sono molti casi necessitosi pei quali bisogna far uso della carta bollata: vi sono gli atti esecutivi, vi sono le liquidazioni e le distribuzioni dei pagamenti, infine, per l'economia dei patrimoni, vi sono tanti casi che non vogliono essere guardati con quel modo bieco di cui può essere unicamente meritevole il pravo litigatore.

Ond'è che, sia pel principio morale, sia pei bisogni dell'erario, confido che la Camera voglia mantenere quello che ha fatto il Senato, ed al senno della Camera stessa tranquillamente mi raccomando.

PLUTINO. Prego la Camera e soprattutto coloro che appartengono alle provincie meridionali a far sì che sia respinto l'obbligo della carta bollata pei giudici conciliatori.

PRESIDENTE. Scusi l'onorevole Plutino, ma conviene avvertire che in questo momento non si parla della materia alla quale allude. Questa è compresa nel numero 26. A questo numero appunto si è proposto un emendamento dal deputato Minervini, del quale darò lettura a tempo opportuno.

PLUTINO. Mi riservo di parlare in quell'occasione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole commissario regio.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Dopo le parole dette dall'onorevole relatore io mi proponeva di aspettare silenzioso la deliberazione della Camera, ma avendo gli onorevoli Ara e Panattoni, e perfuntoriamente anche l'onorevole Minervini detto che nell'aumento di 20 centesimi l'erario non solamente non guadagnerebbe, ma scapiterebbe, mi sento in debito di dichiarare che il Governo non divide la sua opinione.

La quistione non deve considerarsi isolatamente sulla misura della carta per gli atti giudiziari, ma in un modo più completo, sopra il complesso delle diverse leggi che sono state già votate dal Parlamento. La quistione può dividersi geograficamente, per così dire, in due parti: nuove provincie, antiche provincie. Quanto alle antiche provincie, faccio considerare che la legge del registro ha esentato dai diritti proporzionali le sentenze non definitive, le sentenze di appello, tranne il possibile supplemento di condanna ed ogni e qualunque sentenza assolutoria, mentre per la legge del 1854 questi atti giudiziari erano sottoposti a diritti importanti. Per i calcoli fatti dall'amministrazione, la mutazione sarà in questa parte piuttosto vantaggiosa che no ai contribuenti. Ciò quanto alle provincie antiche; rispetto alle quali poi non concorderei neppure che la legge del 1854 nel suo complesso portasse quei tanti aggravii che sento esagerare.

Anzi sta in fatto, per quanto so, che, se gli atti giudiziari furono aggravati per il bollo, ebbero importanti alleviamenti di carico per altri rispetti. Quindi è che se una diminuzione nell'attitazione giudiziaria si è verificata, quest'effetto dovrebbe attribuirsi a cause di altro ordine.

Vengo alle provincie nuove, e credo di poter asserire che generalmente sono grandi i vantaggi che in complesso verranno dalle nuove leggi al movimento giudiziario.

Gli atti giudiziari erano generalmente sottoposti a gravi emolumenti che si esigevano mediante registrazione. La nuova legge di registro li esenta da questo peso, e libera altresì il contribuente dal grandissimo carico di non poter fare un passo verso il tribunale senza prima dover cercare l'ufficio di finanza.

Questo ho creduto dover dire alla Camera perchè non resti sotto l'impressione, che votando l'applicazione della tassa del bollo di una lira e venti centesimi si rechi un aggravio tale che torni per le sue conseguenze inutile alla stessa finanza.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, pongo ai voti l'emendamento del deputato Ara. Egli propone che si sopprima l'indicazione al paragrafo terzo della carta da lire una e venti centesimi, per modo che gli atti indicati nel numero 24 rimangano soggetti a quella tassa che è portata dal paragrafo precedente, vale a dire alla tassa di una lira.

(La Camera non approva.)

Ora siamo al numero 26.

Il deputato Minervini ha proposto la soppressione di questo numero 26, che corrisponde al 27:

« Gli atti che nelle provincie napoletane e siciliane, » ecc.

MINERVINI. Trovo che la votazione fatta ora dalla Camera sia una ragione di più per adottare il mio emendamento, anzi pregherei il signor presidente d'interrogare la Commissione ed il regio commissario se lo accettano.

Imperocchè, se coll'emendamento Ara, per le ragioni testè dichiarate dall'onorevole commissario regio, sarebbe alle finanze recato grave danno; se questo danno non è più a temere, non saprei qual ragione vi sarebbe di aggravare di una tassa un paese dove non c'è carta bollata, nè tassa di registro per gli atti di questa natura; mettere noi, Camera dei deputati, quest'aggravio solo perchè il Senato ha creduto di poterlo fare, non credo sia conveniente, giusto, costituzionale.

Io spero pertanto che la Camera, la quale è stata saggia nell'essere conseguente a sè stessa, non vorrà aggravare quelle povere provincie di una tassa che ricadrebbe sulla miseria, senza utilità per l'erario, che sarebbe impolitica e che sarebbe in contraddizione manifesta dell'organamento giudiziario e dei recenti decreti che conservavano i conciliatori in quelle provincie, cioè la loro giurisdizione sino a ducati 6, giurisdizione che non possono esercitare i giudici di mandamento.

GUERRIERI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Parla a nome della Commissione?

GUERRIERI. Sì. La Commissione non può accettare la soppressione di questo articolo aggiunto dal Senato per la semplice ragione che non è che un articolo esplicativo.

Io credo che anche senza questo articolo la disposizione della legge si deve intendere nel senso che il Senato ha voluto meglio spiegare; e basta osservare che presso di noi la giurisdizione di giudice conciliatore è compresa nella giurisdizione dei giudici di mandamento.

Ora, siccome questa giurisdizione presso di noi non distingue, per gli effetti di questa legge, le somme minori di 6 ducati da quelle superiori, questa legge porterebbe un'ecce-

zione per le provincie napoletane contraria al principio che la informa, vale a dire l'unificazione delle tasse.

Per queste ragioni la Commissione persiste nel mantenere questo articolo.

PLUTINO. Io prego gli onorevoli miei colleghi di esaminare alquanto qual sia la condizione di coloro che si servono dei giudizi presso i conciliatori napolitani.

È il basso popolo che va presso i conciliatori; innanzi ad essi si trattano le infime miserie della vita. Si parla qualche volta di otto, di quindici, di venti soldi; quasi quasi dirò che soventi la somma in contestazione sarebbe al di sotto dell'importare dell'imposta che vogliam porre.

L'istituzione dei conciliatori è una istituzione benefica nel Napoletano. I decurioni scelgono l'uomo il più influente, il più paterno, il quale il più delle volte colle sue maniere distrugge dei rancori nascenti che potrebbero, sviluppandosi, portar gravi conseguenze. La bassa gente, ad ogni contestazione che ha, siccome non le tocca fare spesa alcuna, si presenta a questo paterno magistrato, e questi con delle buone maniere fa sì che si transiga su tutte le piccole questioni che versano sopra le miserie della vita.

Presso questo magistrato non c'è bisogno di pagare i testimoni, non c'è bisogno di pagare i procuratori; o mediante una lettera o sulla deposizione di un conoscente della parte, che sia conosciuto pure dal giudice, si accettano anche i mandati di procura. In conseguenza non è che un giudizio puro e semplice, economico, una vera conciliazione, un giudizio paterno, il quale prego i miei onorevoli colleghi di porre mente che produce grandissimi vantaggi alla società. Tutti quegli urti che succedono continuamente nel basso popolo del Napoletano, e che spesso, se non vi fosse questo mezzo, questo sfogatoio, dirò così, di giustizia alla mano, senza spesa, potrebbero produrre grandissimi eccitamenti alle ire di quei popoli che già non hanno bisogno d'essere spinti per la loro naturale vivacità, tutti quegli urti, dico, tutte le ire nascenti si appianano, si tranquillizzano coll'opera del conciliatore.

Io non credo che lo Stato guadagni molto imponendo questa tassa, perchè, se le cause che si portano davanti al conciliatore verranno gravate della tassa e per la procura e per la citazione, nessuno più v'andrà. Ma il risultato morale sarà terribile; noi vedremo che quelle ire che sono incipienti, e potrebbero davanti al conciliatore svanire, s'accresceranno e produrranno dei tristissimi effetti per la società.

Quindi, nell'interesse della morale e dell'umanità, io prego la Camera di non accettare questo disposto della legge.

Io non fo questione di competenza, dico solo che tutti coloro i quali in questa Camera sono stati nelle provincie napoletane e ne conoscono gli usi saranno meco d'accordo, e credo che se il Senato accettò questa disposizione fu perchè non era al corrente della condizione dei giudizi presso i conciliatori nel Napoletano.

Per conseguenza io insisto, e prego la Camera di non accettare questa disposizione.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha la parola.

MINERVINI. Io non posso lasciare la Camera sotto l'impressione delle parole di un membro della Commissione, il quale parlava dell'unificazione. Anzi questo argomento è in favore del mio emendamento soppressivo, imperocchè nella legge dell'ordinamento giudiziario pubblicata nel Napoletano è detto che i conciliatori rimangono. Così è ripetuto nei recenti decreti del di sei aprile corrente. Ed ha fatto bene il Governo a mantenerli, poichè per le ragioni addotte dall'onorevole Plutino, che io non ripeto, perchè appena enunciate le signorie loro le intendono, quest'autorità fatta pel

popolo è immensamente e praticamente utile, moralizzatrice, umanitaria.

Ora l'argomento addotto era che i conciliatori fossero scomparsi; dunque quando sta nel fatto che invece essi sono mantenuti, manca di ragione la decisione della Commissione.

In ogni caso, prima che la Camera voti sulla mia proposta, desidererei conoscere l'opinione dell'onorevole commissario regio.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro ha la parola.

LAZZARO. Poco aggiungo alle osservazioni dell'onorevole Minervini relativamente alle cose dette dall'onorevole Guerrieri.

Questi partiti dal principio dell'unificazione; ma questa unificazione nella tassa deve corrispondere alla unificazione nella organica giudiziaria e nella procedura. Dunque, tolta questa base, crolla tutto l'edificio erettovi di sopra. Diffatti l'organico giudiziario delle provincie meridionali è ben diverso da quello delle altre. In questa non ci sono i conciliatori, mentre nelle altre esiste questa utile e benefica istituzione.

Io richiamo inoltre l'attenzione della Camera sulla necessità morale della stessa molto precisamente esposta dall'onorevole Plutino; se si mette una tassa sugli atti che si fanno per questo primo grado di giurisdizione, si gravano gl'infelici, e nel tempo stesso si moltiplicano i litigi, perchè questi non potranno più sciogliersi, direi quasi paternamente, come spesso si sciogliono.

Io quindi prego la Camera perchè ammetta la soppressione di quest'aggiunta fatta dal Senato.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha facoltà di parlare.

CATUCCI. Io avrei desiderato che prima di venire a questa discussione si fosse decisa la grave questione se, cioè, il Senato possa aggiungere un articolo d'imposta alla legge da noi votata pria che si fosse presentata a noi, ossia alla Camera dei deputati. Questa grave discussione pregiudiziale ove si decidesse nel mio senso, cioè che il Senato non possa aggiungere articoli d'imposta, ogni altra discussione sarebbe un *fuor d'opera*, e ciò ci dispenserebbe dalle altre discussioni che verrebbero fatte in seguito sulle altre aggiunte fatte dal Senato su questa legge del bollo. Che se per avventura, o signori, la grave questione costituzionale da me proposta non venisse accolta, io mi riporto alle osservazioni degli onorevoli Lazzaro, Plutino, Minervini ed altri, che sostengono la soppressione dell'articolo aggiunto dal Senato.

Per vero sarebbe cosa veramente dolorosa vedere gli atti che si stipulano innanzi ai giudici conciliatori sottoporsi alla tassa del registro.

Signori, le liti che si muovono innanzi a questi paterni magistrati o riflettono gl'infelici, o riflettono meschinissimi interessi, per lo che io appoggio la soppressione dell'articolo. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Io credo bene di far presente all'onorevole deputato Catucci che la proposizione che avrebbe in questa legge introdotta il Senato non era una proposta di una tassa nuova, non era che una diversa applicazione degli stessi principii contenuti nel progetto di legge già votato da questa Camera.

GUERRIERI. Debbo rispondere a quella parte del discorso dell'onorevole Plutino, la quale supponeva che il Senato avesse accolto questo nuovo articolo senza cognizione di causa; invece l'articolo fu proposto dal commissario regio ed accolto ed approvato dal senatore Vacca, il quale appunto appartiene a quelle provincie. (*Rumori a sinistra*)

Quanto poi alla unificazione, io aveva detto che la giurisdizione dei giudici di mandamento comprende anche la giurisdizione dei giudici conciliatori; dal momento che non è riuscita la conciliazione tra le parti, il bollo si applica, perchè si pronuncia la sentenza; ma quando l'ufficio del giudice conciliatore abbia riuscito, non si fa luogo a nessuna applicazione di tassa, perchè il paragrafo 23 di questo articolo dice:

« Le copie delle sentenze in materia civile, anche spedite in forma esecutiva, profferite dai giudici di mandamento o pretori. »

Quando adunque è intervenuta una sentenza, allora ha luogo l'applicazione della tassa; ma quando l'ufficio del giudice sia riuscito amichevolmente, non ha luogo questa applicazione di tassa.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Dichiaro anch'io che non credo che l'emendamento che ha avuto luogo in Senato sia una tassa nuova od un aumento di tassa, ma sia un'esplicazione della tassa già votata dalla Camera.

Io faccio notare all'onorevole Plutino che, se è vera la durezza che egli notava, tale durezza si verifica anche nelle altre provincie, perchè gli atti giudiziari che si fanno a Napoli presso i giudici conciliatori non possono non farsi ancora qui presso i giudici di mandamento.

FIorenzi Domando la parola.

CAPONE. Domando la parola.

NISCO. Domando la parola. (*Rumori*)

PLUTINO. Domando la parola. Io voglio osservare. . .

PRESIDENTE. Permetta; prima di lui ci sono i deputati Fiorenzi, Capone, Nisco e Lazzaro.

La parola spetta al deputato Fiorenzi.

FIorenzi. Io credo di dover rispondere all'onorevole Guerrieri, il quale ha detto che il paragrafo 26 ha per iscopo di unificare la tassa in tutto lo Stato; veramente io credo che se in tutto lo Stato vi fossero dei giudici conciliatori, e questi giudici avessero per tutto lo Stato le stesse attribuzioni. . . (*Si parla*)

PRESIDENTE. Favoriscano di far silenzio; è impossibile di sentire l'oratore.

FIorenzi. . . sarebbe giustissimo che quello che si paga nelle altre provincie si pagasse pure nelle provincie napoletane. Ma siccome questi giudici conciliatori non esistono nelle altre provincie d'Italia, così a me sembra che, come istituzione utilissima, dovrebbero estendersi anche ad esse, ed allora, invece di assoggettare a tassa gli atti che si fanno innanzi a tali giudici conciliatori nelle provincie napoletane, ne verrebbero esonerati in tutto lo Stato.

In questo modo noi avremmo provveduto a che il popolo avesse la giustizia a buon mercato; il che rende più popolari e più accetti i Governi, poichè la giustizia pronta e a buon mercato è quello che si richiede dai popoli.

Se noi, invece di applicare alla cieca le istituzioni delle antiche provincie a tutto il resto d'Italia, avessimo maturamente studiato le istituzioni esistenti nei varii paesi per sceglierne il meglio, avremmo presa in considerazione anche questa istituzione dei giudici conciliatori per estenderla a tutte le provincie, nelle quali essa non esiste ancora, ed io credo che ora tutto lo Stato godrebbe di questo beneficio.

Io quindi propongo che sia soppresso il numero 26 e che s'inviti il Governo a studiare il modo di estendere l'istituzione dei giudici conciliatori a tutta l'Italia.

PRESIDENTE. Allora è d'accordo con quelli che propongono la soppressione di questo numero.

Il deputato Capone ha facoltà di parlare.

CAPONE. Io prima d'ogni altra cosa desidero conoscere dal commissario regio, che dicesi essersi fatto autore di quest'aggiunta in Senato, se sia lecito venire a mutare leggi organiche di straforo. (*Mormorio*)

Noi per l'organico giudiziario che era vigente nel Napoleano, confermato già compiutamente in questa parte dalle leggi colle quali vi abbiamo esteso l'ordinamento giudiziario delle antiche provincie, troviamo stabilito che gli atti i quali si fanno dinanzi ai giudici conciliatori debbono scriversi in carta semplice, cioè su carta non bollata, più il registro a tali atti deve essere apposto *gratis*. Dato questo speciale ordinamento giudiziario, dal quale dipende un'apposita procedura, posta la natura tutta propria del magistrato del quale discorriamo e della speciale e limitata giurisdizione che gli conferisce la legge, s'intende la ragionevolezza dell'esenzione di bollo e di registro accordata agli atti fatti presso il suo tribunale.

Sarebbe mai ben fatto ora, senza prendere cognizione della istituzione in tutte le sue parti, di un'istituzione (come io dicevo) già da noi espressamente e opportunamente mantenuta, venirla a distruggere per una via affatto indiretta, ed a proposito di una legge di bollo? Ritenendo l'emendamento qui introdotto dal Senato, non vi è dubbio possibile; ne resta scombiata tutta l'economia di quella bella istituzione.

E che sia come io dico è facile intenderlo; il massimo di questa giurisdizione si estende alle contestazioni su valori intorno alle ventiquattro lire. Assoggettatene gli atti al registro ed al bollo, il di cui *minimum* per le leggi votate è di 50 centesimi per foglio di carta, e ditemi se è più possibile raggiungere gli effetti che l'organico di quelle provincie ha voluto riguardare quando fondava quel magistrato. Ma perchè vorremo distruggere ora questa istituzione, la bontà della quale implicitamente abbiamo riconosciuto noi medesimi, noi, Parlamento italiano, allorchè, votando l'applicazione dell'organico delle antiche provincie alle provincie napoletane, volemmo espressamente mantenuti i giudici conciliatori? Perchè distruggeremmo questa benefica istituzione, la quale, come diceva l'onorevole guardasigilli Miglietti, forse sarebbe stato conveniente estendere a tutta l'Italia?

Per le quali considerazioni parmi che, mentre la Camera non conosce la natura di questa istituzione, mentre essa sa che quello invece che ora ci si vuol far votare è in contraddizione manifesta colla legge organica giudiziaria delle provincie meridionali, parmi, lo ripeto, impossibile che possa indursi ad ammettere l'emendamento aggiunto dal Senato. No, non lo possiamo. Nè per me vale il dire che anche nell'altro ramo del Parlamento vi sono Napolitani, una volta che il fatto è quale io l'ho esposto, una volta che tale lo attestano alla Camera quanti sono qui magistrati, avvocati ed amministratori nativi delle provincie meridionali. Li interroghi l'onorevole commissario, e tutti concordemente gli diranno che le cose stanno quali le ho esposte io. Si accerti che il Senato, allorchè votò questo emendamento, lo votò senza cognizione di causa, per cui mi auguro anche i suoi plausi, chiedendone la soppressione.

MINGHETTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Nisco ha facoltà di parlare.

NISCO. Ho domandato la parola certamente non per fare appello al sentimento ed alla politica nell'ammettere questa tassa che veramente invece di fare bene allo Stato fa male, ma per domandare un richiamo alla legge organica, richiamo che ha fatto l'onorevole mio amico il deputato Capone.

Dirò una sola cosa in aggiunta. (*Rumori — Segni d'impazienza*)

L'istituzione dei giudici conciliatori è antichissima; essa ha una giurisdizione eccezionale, tantochè le sentenze dei giudici conciliatori non sono soggette ad appello, ma soltanto al ricorso per cassazione. Il giudice conciliatore non ha un cancelliere, ma è assistito dal cancelliere comunale; egli non ha neppure un usciere, bensì si serve del serviente comunale. La legge ha disposto in tal guisa per togliere in questa specie di giurisdizione eccezionale e paterna ogni sorta di spese, per facilitare la giustizia alla povera gente, perchè la fosse fatta a buon mercato a quella classe laboriosa che più ha bisogno di giustizia e che meno può avere difesa.

Bisogna notare ancora che ordinariamente in tutti i comuni vi è un giudice conciliatore il quale è scelto non tra i legali, ma tra gli uomini più probi, più stimati. Egli ha non solo la giurisdizione ordinaria fino a 6 ducati, cioè fino a 26 lire circa, ma ancora una giurisdizione straordinaria, per la quale chiunque volesse andare innanzi a lui, di consenso coll'altra parte, ben lo potrebbe, e davvero molte liti sono evitate per la sua sentenza.

Ora, tutto questo si fa da buon padre di famiglia, si fa francamente, si fa senza spese. Voi, col mettere questa tassa agli atti di conciliazione, venite ad alterare una parte importantissima dell'amministrazione della giustizia nelle provincie napoletane, ed io credo che non si possa così di strarfo, come diceva il mio onorevole amico, procedere a cambiare una parte rilevantissima dell'organico giudiziario.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

MINGHETTI, relatore. Mi pare che nello svolgersi della discussione noi siamo usciti un poco dal primo concetto, ed abbiamo recato oscurità invece di chiarezza all'argomento.

Che vi siano delle piccole cause, delle contestazioni anche di pochi soldi, egli è un fatto, ma questo fatto non è una prerogativa speciale delle provincie meridionali; tali piccole cause esistono dappertutto.

Per queste piccole cause vi è a Napoli un giudice conciliatore, e quand'egli perviene al suo intento, e non ha d'uopo di pronunziare sentenza, non ha luogo pagamento di tassa. La tassa si percepisce quando vi sono atti scritti.

DE BLASIS. Domando la parola.

CAPONE. Domando la parola.

MINGHETTI, relatore. La cosa non è diversa da quello che succede in queste provincie, sebbene sia diversa la qualità del giudicante e il modo del giudizio. Anzi v'ha di più, il giudice mandamentale, se io non m'inganno, perchè in questa materia non sogo ben esperto, ha l'ufficio d'essere conciliatore anch'egli, dimodochè cumula in sé le due funzioni. . .

PLUTINO. Domando la parola.

MINGHETTI, relatore. . . quella, cioè, di giudice, e quella di conciliatore.

Comprendo benissimo che alcuno dei deputati che hanno parlato fin qui proponesse che fossero esenti da tassa tutti quegli atti che si fanno nelle piccole liti. Quest'idea la comprenderei applicata a tutta l'Italia; ma non comprendo come si voglia esentare da tassa nelle provincie meridionali quegli atti che vi sono soggetti nelle antiche provincie.

La cosa mi pare di una chiarezza evidente. È una legge di unificazione, alla quale tutti debbono sottostare del pari.

Quanto poi all'organico di cui parlava l'onorevole Capone, io osserverò che l'organico in questa materia è la legge di finanza; ed io poi in sostanza non conosco dinanzi al Parlamento altro organico che lo Statuto.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro ha la parola.

LAZZARO. Io credo necessario rispondere qualche cosa al commissario regio e poi all'onorevole relatore della Commissione.

Il commissario regio dice che questo articolo aggiunto dal Senato non contiene alcuna nuova disposizione. Allora domando: perchè si trova qui aggiunto e così nettamente espresso e formulato?

Si vuol dire: per una semplice dichiarazione di atti e disposizioni contenute virtualmente nella presente legge. Ma come! Per una semplice dichiarazione si doveva prendere il parere dei giureconsulti napoletani che fanno parte del Senato?

Voci. Si è preso.

LAZZARO. Mi sembra dunque che, lungi dall'essere una dichiarazione, sia una disposizione propria che s'inserisce nel testo della legge, e che si voglia applicare una tassa anche per le contestazioni che riguardano piccolissimi valori.

Quanto poi al parere del giureconsulto napoletano e senatore nominato dall'onorevole Guerrieri, io maraviglio che vi sia stato chi, in cosa tanto seria e trattandosi delle classi più povere della società, e specialmente del Napoletano, sia stato d'un parere piuttosto grave che mite.

Son lieto perciò che in questa Camera tutti i giureconsulti napoletani sono stati d'un parere assolutamente contrario.

Il commissario regio ed il relatore della Commissione poi ci dicono che bisogna unificare.

Sono del loro avviso nel principio astratto; ma domando: perchè si vuole estendere alle provincie napoletane una tassa la quale esiste per le provincie antiche, anzichè prendere a modello quello che esiste nelle provincie napoletane ed estendere il beneficio anche alle provincie antiche? Domando: come s'intende l'unificazione? Se per unificazione s'intende l'estendere alle provincie nuove tutto ciò che esiste nelle provincie antiche, bisogna dirlo, e allora sapremo qual significato s'intenda dare alla parola *unificazione*. Ma se per *unificazione* s'intende quello che io credo si debba intendere, cioè che bisogna prendere il meglio che in ogni parte d'Italia si trova e formarne quel terzo ente che è nei voti, nelle ispirazioni di tutti e nel plebiscito del 21 ottobre, allora bisogna vedere quale sia in proposito il sistema migliore: se è il sistema che esiste nelle provincie napoletane, o quello che esiste nelle provincie antiche. Bisognerebbe porre la questione su questo terreno, cioè vedere se le contestazioni che non oltrepassano il valore di 25 lire debbono essere sottoposte alla tassa, si riconosce che debbono essere sottoposte alla tassa, si stabilisca la tassa per tutte le provincie; ma, se si riconosce che la tassa non farebbe che allontanare la probabilità delle conciliazioni, che tanto bene recano presso le classi infime della società, credo che la disposizione vigente nelle provincie napoletane si debba estendere alle provincie antiche.

In vista di queste considerazioni depongo sul tavolo della Presidenza un emendamento, per cui si estenda a tutte le provincie italiane quello che io credo giusto vantaggio delle napoletane, cioè che le contestazioni di un valore non maggiore di 25 lire non sieno soggette a tassa alcuna.

PRESIDENTE. Per tutte le provincie?

LAZZARO. Per tutte le provincie, per tutta Italia.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro propone che in tutto il regno per le contestazioni concernenti valori non maggiori di lire 25 non s'imponga tassa.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il signor commissario regio ha facoltà di parlare.

DE BLASIIIS. Io aveva chiesta la parola per una dilucidazione.

PRESIDENTE. Scusi, prima tocca al commissario regio, poi sono iscritti Plutino, Capone e De Blasiiis.

DE BLASIIIS. Allora parlerò dopo.

PRESIDENTE. Il commissario regio può parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Io aveva chiesta la parola per rispondere all'onorevole preopinante che qui non si tratta di portare in alcune provincie una tassa che esista in altre, di portare nelle provincie meridionali una tassa che esista nelle antiche, qui si tratta di determinare qual era il senso di una tassa votata dalla Camera venti giorni fa, qui non vi entra la distinzione di vecchie o nuove provincie. È una tassa sugli atti giudiziari. La legge che voi avete votata è una legge completa sulla materia; nessuno pensò che a Napoli si facevano atti avanti i giudici, così detti *conciliatori*. Fu creduto che sarebbe nata questione se tali atti si sarebbero o no creduti compresi sotto l'appellazione di atti giudiziari colpiti dalla legge del bollo, fu creduto bene che questa questione fosse definita dalla legge stessa, e fosse definita in ragione di giustizia, in ragione di eguaglianza; la questione è questa.

Quanto all'emendamento che per ultimo sento proporre, dico che la portata finanziaria di quell'emendamento non si può dichiarare qui improvvisamente; ciò è assolutamente impossibile.

Detto ciò alla Camera, giudichi essa come crede.

PLUTINO. Farò una sola osservazione. Io sono oppresso dal peso dell'autorità dell'onorevole senatore Vacca; egli è un magistrato la cui parola ed il cui giudizio pesano sull'animo dei membri di questa Camera. (*Oh! oh! — Rumori*) Ma io prego i miei onorevoli colleghi di ritenere che in questa discussione sono più competente dell'onorevole Vacca. (*ilarità*)

Egli fu sempre alto magistrato, ma non fu mai conciliatore; ebbene, signori, io sono stato sette anni conciliatore, e quindi posso in questa discussione portare un giudizio più esatto. (*Conversazioni*)

Non si tratta qui di discutere del diritto, in conseguenza l'autorità dell'onorevole senatore Vacca, la quale per me è rispettabilissima, perchè egli è un luminare del foro napoletano, non entra nè punto nè poco in questione. La questione è puramente di moralità pubblica, la questione è umanitaria, perchè io dico e sostengo che le cause portate avanti ai conciliatori impediscono moltissimi mali, perchè distruggono dal nascere tutte le ire nel basso popolo. Signori, dai conciliatori non vanno che i pescivendoli, i venditori di frutta, non va che la povera gente per la somma di alcuni franchi, od anche di poche grana. Non possono trattarsi avanti ai conciliatori dei giudizi al di là di sei ducati (lire 24). Ora sopra cento di tali cause novanta almeno non sono che di due o tre franchi. Come volete che questi giudizi debbano avere un'imposta per la procura, un'imposta per l'atto di citazione, e poi per la sentenza? Le spese assorbirebbero il capitale in discussione. Quindi, anzichè andare dai conciliatori le parti resteranno cogli odii, ne nasceranno delle risse e dei giudizi criminali che si vorrebbero evitare. Io quindi prego la Camera di non accettare quest'articolo coll'aggiunta di spese pei giudizi del conciliatore. Che se poi si volesse accettare l'emendamento del deputato Lazzaro, la cosa tornerebbe allo stesso punto. Ed io sono sì convinto dei vantaggi dell'istituzione dei giudici conciliatori che vorrei per principio di unificazione che la medesima fosse applicata per tutto il regno.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mellana.

DE BLASIIIS. Io aveva domandato la parola.

PRESIDENTE. Ma scusi. Ho già avvertito che vi erano prima iscritti varii deputati.

Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. Si parlò di unificazione. Niuno più di me la desidera; ma se la si vuole veramente, converrebbe innanzi tutto procurare che ci fosse nella legislazione, e non lasciare per conseguenza che in alcuni paesi rimanga in vigore una qualità di giudicati che non è in vigore negli altri. Egli è in questo che io veggio la necessità di unificare.

Ma in quanto alle imposte io non veggio che si possa in questo invocare l'unificazione.

Io ritengo che tutte le imposte che hanno tratto al rendere giustizia ai cittadini non siano che un compenso che il Governo esige per le spese cui lo Stato va incontro per la magistratura. In tutti i paesi del mondo, all'origine della società, questo compenso era dato dai litiganti; il progresso sociale ha avuto per effetto di togliere questo male, ed ha fatto sì che lo Stato subentri ad esigere questi carichi che corrispondono alle spese di giustizia.

Ora noi qui ci troviamo a fronte di un'istituzione poco da noi conosciuta, la quale, contrariamente al sistema generale di ricorrere. . . . (*Rumori e conversazioni che coprono la voce dell'oratore*)

Li pregherei di volermi ascoltare; è un rompersi lo stomaco.

PRESIDENTE. Continui.

MELLANA. Per me la credo una questione grave per il principio dell'imposta, questione grave anche per il motivo per cui si accetta l'emendamento, ed io sostengo che, per quanto siano disastrose le condizioni delle nostre finanze, a niuno verrà in capo che l'amministrazione della giustizia debba essere un provento delle finanze.

Ora noi ci troviamo a fronte d'una istituzione che a primo aspetto ha tutta la bellezza ideale d'una società perfetta, cioè che i litiganti vanno davanti ad un giudice scelto da loro stessi, che non costa nulla alle finanze, e qui si vuol paragonare questi giudici con tutte le altre magistrature dello Stato che sono pagate dallo Stato medesimo. (*Viva approvazione su molti banchi*)

Quindi, se si parla di unificazione, io dico: unificate la legislazione; ma sin tanto che sussiste questa diversità così essenziale, cotesta unità non può sussistere, e non può sussistere anche come diceva da principio in forza del motivo per cui ci viene l'emendamento.

Noi non vogliamo sollevare questioni inopportune in questo momento, ma quello che è fuor di dubbiosi è che qui non si tratta di semplice redazione, ma bensì di un nuovo ente che si vuol imporre, di un nuovo ente che non ha nulla che fare cogli altri soggetti di unificazione di cui si parla, perchè non vale la considerazione che presso di noi il giudice di mandamento debba prima tentare la conciliazione anzichè fungere l'ufficio di giudice. Come già dissi, qui il giudice è messo dalla nazione, là è scelto dai comuni, dagli abitanti.

Al postutto, signori, che necessità c'è di porre in campo questo emendamento? Credete voi che le leggi di finanza siano leggi organiche e perfette? Mai no. Qualunque volta il Governo vedrà un oggetto non tassato che abbia tutte le ragioni per essere assimilato ad un altro, ne farà materia d'imposta e si farà a proporvi all'uopo una legge.

Ora ci si dice, e lo dice lo stesso commissario del Re: noi non conosciamo molto bene questa istituzione. Ebbene, il Ministero se ne occuperà, la studierà bene e vedrà se la debba

mantenere, se la debba estendere alle altre provincie, e nel caso che debba essere mantenuta e che vi scorga quelle ragioni di assimilazione di cui poc'anzi parlavo, verrà un giorno a proporvi che sia estesa anche a quella l'imposta.

In faccia a questa discrepanza che v'è tra il giudice non pagato e quello pagato dalla nazione, io dico: vi è necessità di questo emendamento? Si soprasseda adunque, e quando il Governo abbia fatto studi opportuni, verrà a farci quelle proposte che crederà utili.

PRESIDENTE. La parola è al deputato De Blasiis.

DE BLASIIIS. Io prego la Camera d'accordarmi una breve attenzione.

Si è parlato di già molto intorno alla istituzione nelle provincie napoletane dei giudici conciliatori, ma se ne parlò, se non m'inganno, in modo che questa istituzione, a chi per avventura la ignori, non resta con molta chiarezza definita.

Che cosa è il giudice conciliatore nelle provincie napoletane? È un giudice temporaneamente eletto fra i cittadini di ciascun comune, e che esercita la sua giurisdizione senza che abbia diritto ad alcun pagamento.

La procedura presso questo conciliatore è una procedura essenzialmente economica e sommaria. Chi avanza una somma al di sotto di sei ducati, ossia di poco più di 25 lire, per mezzo del serviente comunale chiama il suo debitore innanzi al conciliatore, e la citazione non importa più di otto grana ossia cinque o sei soldi; le parti si presentano così senz'altra spesa innanzi al conciliatore, e questi in via sommaria, e facendo prendere semplici note dal cancelliere comunale che lo assiste, sente le parti, e le combina alla meglio: rare volte vi è d'uopo di redigere una sentenza formale, e questa sentenza, quando debba prendersene copia legale per eseguirla, non porta altra spesa che di un carlino, ossia circa otto soldi.

Con questa brevità di tempo, e con questa spesa minima, si ha il vantaggio che tutte le cause al di sotto di sei ducati, ossia al di sotto di 25 o 24 franchi, si trattano in via economica, in via sommaria; le più modiche esazioni si ottengono facilmente, e certe piccole liti, le quali altrove s'inveleniscono appunto per la difficoltà di farle, sono agevolmente espletate, e finiscono con la più grande concordia fra i litiganti.

Ora io dico: se questa istituzione risveglia la simpatia della Camera, se nella legge sull'ordinamento giudiziario si è già deciso che nel Napoletano debba continuare ad esservi questa istituzione, ove la Camera voglia essere consentanea a sè stessa, bisogna che ora respinga questo emendamento, perchè, se per poco si ammettesse, cesserebbe ad un tratto tutto il beneficio della istituzione, e sarebbe lo stesso che ritorgerla a quelle popolazioni che con tanto vantaggio se ne valgono.

Dunque io dico che la Camera si trova in questo dilemma: o di abolire indirettamente l'istituzione de' conciliatori in Napoli, ammettendo l'emendamento del Senato; o, se vuole continuare a mantenere questa istituzione al Napoletano (e farà molto bene se anzi la estenderà al resto del regno, e se vedessi al banco dei ministri l'onorevole Conforti, il quale come napoletano conosce al pari di me i vantaggi di questa istituzione, lo pregherei asseverantemente di presentare un progetto di legge per virtù del quale ne estendesse alle altre provincie il beneficio), o se, dico, la Camera vuole mantenere questa benefica istituzione nel Napoletano, bisogna che respinga assolutamente questo emendamento; se essa non lo respinge, allora è finito tutto il beneficio di questa felice istituzione, e sarà meglio dire che in Napoli non vi debbono più essere conciliatori.

PRESIDENTE. L'onorevole Capone...

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. La chiusura essendo chiesta, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Lo pongo ai voti.

(È approvata.)

Il deputato Minervini propone la soppressione del numero 26, il quale dice:

« Gli atti che nelle provincie napoletane e siciliane si fanno innanzi ai giudici conciliatori sono parificati agli atti ed alle sentenze nelle cause di competenza dei giudici di mandamento di cui è cenno nel numero 2, paragrafo 1, e numero 23, paragrafo 2 di questo articolo. »

La pongo ai voti.

(È approvata.) — (*Movimento di soddisfazione a sinistra*)

BERTEA. Vetata la soppressione del numero 26, che io pure votai, chiedo che la Camera voti ora l'emendamento Lazzaro, il quale diventa non solo necessario, ma indispensabile.

A questo riguardo occorre ritenere che, per quanto mi consta positivamente, nelle provincie napoletane la giurisdizione dei giudici di mandamento per ragione di valore non comincia che da sei ducati, quindi ne deriverebbe questo assurdo che nelle antiche provincie si pagherebbe la tassa di bollo per tutti gli atti giudiziari relativi a cause inferiori a sei ducati, e per l'opposto nelle provincie napoletane essendo questa giurisdizione demandata ai giudici conciliatori, questi medesimi atti andrebbero esenti da tale tassa.

Io ho aspettato a domandare la parola dopo la votazione del predetto numero; ma ora in nome e delle antiche provincie e di tutte quelle che sarebbero obbligate a pagare, io domando, a titolo d'equità e di giustizia, l'adozione dell'emendamento Lazzaro.

MINGHETTI, relatore. La Camera ha di già giudicato sopra la questione dei giudici conciliatori, quindi non è più il caso di ritornare su tale questione. Io riconosco che l'emendamento proposto dall'onorevole Bertea ha se non altro un'apparenza di giustizia, ma faccio riflettere alla Camera che introducendo questo emendamento non possiamo calcolare l'entità del danno che l'erario sarebbe per soffrire, quindi, lasciando alla Camera stessa di giudicare su questo punto, è obbligo della Commissione di accennarne le conseguenze.

(*I deputati Lazzaro, Mellana, Boggio e Sanguinetti chiedono di parlare*)

Se il Governo crederà di proporre alla Camera la introduzione dei giudici conciliatori anche per queste provincie, e se la Camera accetterà questa proposta, essi porteranno seco anche il privilegio che il voto testè dato dalla Camera accordava agli atti fatti dinanzi ad essi; ma per ora io credo che prima di togliere una tassa in questi momenti la Camera debba fare molte serie considerazioni. (*Approvazione a destra*)

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha inviato un altro emendamento così espresso:

« Nelle provincie in cui non esistono giudici conciliatori gli atti che si faranno nelle giudicature di mandamento e che riguardano liti la cui entità non superi le lire 22 (*Voci a sinistra*: lire 25) saranno esenti da tassa di bollo. »

La parola è al deputato De Blasiis.

DE BLASIIIS. Io prendo la parola non già per oppormi alla proposizione Lazzaro che è stata appoggiata dall'onorevole Bertea; io per me sono sempre pronto a votare qualunque disposizione legislativa, la quale tenda a parificare

con giustizia e con imparzialità i pesi e le imposte fra tutte le varie parti dello Stato; ma insisto principalmente sulla mia proposizione, vale a dire di invitare l'onorevole guardasigilli a presentare un progetto di legge per estendere alle altre provincie dello Stato questa benevola disposizione dei conciliatori che vige nel Napoletano.

Quindi propongo alla Camera il seguente ordine del giorno motivato:

« La Camera, invitando il ministro di grazia e giustizia a proporre una legge per estendere a tutto lo Stato l'istituzione dei conciliatori, passa all'ordine del giorno. »

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Mi dispiace che non sia presente il mio collega il ministro di grazia e giustizia per rispondere più direttamente all'onorevole deputato De Blasiis, ma osservo che la quistione da lui sollevata, se convenga introdurre anche nelle provincie dove non esistono i conciliatori, oppure toglierli là dove si trovano, è una quistione gravissima.

Io propendo piuttosto per l'opinione dell'onorevole De Blasiis, e credo che cotesta sia un'istituzione che forse, invece di essere abolita dove esiste, converrebbe meglio estenderla alle altre provincie. Ma non mi pare che in occasione di una legge finanziaria sia il caso di sollevare una quistione di questa natura.

La Camera, con un voto non preceduto da una discussione grave e seria, potrebbe pregiudicarla.

Io quindi prego l'onorevole deputato De Blasiis a ritirare il suo voto motivato, e lasciare che la quistione rimanga intatta, assicurandolo però che il ministro di grazia e giustizia non tralascierà di studiare questa ed ogni altra quistione da sciogliersi per introdurre la parificazione di legislazione tra le antiche e le nuove provincie.

PRESIDENTE. È contento il deputato De Blasiis di questa dichiarazione del Ministero?

DE BLASIIIS. Dietro le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, io non ho difficoltà di ritirare l'ordine del giorno, ma sempre prego e il presidente ed il guardasigilli di aver presente la mia proposta.

MELLANA. Giacchè l'onorevole De Blasiis ha ritirato il suo ordine del giorno, non dirò più nulla a questo riguardo.

Quanto all'emendamento proposto, io osservo che la Camera ha soppresso questo paragrafo per due considerazioni: in primo luogo perchè conosceva poco la materia di cui si trattava; secondariamente per l'origine di quella proposta. Ora, essendo stata questa soppressione approvata col sentimento di benevolenza reciproca fra provincia e provincia, io non posso associarmi alla fatta proposta per la diminuzione di entrata che ne verrebbe alle nostre finanze. Per quanto mi sia doloroso il dare un voto che aggravi questi litiganti poveri, non posso aderire a questa proposta, tanto più che questa tassa l'abbiamo votata noi.

Se dunque pochi giorni fa abbiamo votato che questi poveri litiganti dovessero anch'essi portare il loro obolo alle finanze dello Stato, non abbiamo una ragione sufficiente di disdire quella nostra deliberazione, perchè ora abbiamo fatto un atto di giustizia e di alta prudenza, sospendendo di colpire altri contribuenti, i quali non si trovano al presente nella medesima condizione.

Qual è il fine che ci siamo proposto colla soppressione di questo numero 27? Ci siamo proposti che il Governo studiasse se fosse il caso d'introdurre questa bella istituzione dei giudici conciliatori nelle altre parti d'Italia dove essa attualmente non esiste. Quando questa istituzione sia estesa a

tutte le provincie, allora vedremo se questi litiganti dovranno o no essere colpiti da tassa. Se poi il Governo venisse a riconoscere che solamente in quelle provincie può fare buona prova quell'istituzione, la quale corrisponde per una parte del suo mandato ai nostri giudici di mandamento, allora si potrà proporre a questo riguardo un'assimilazione di tasse. Ma intanto non disfaciamo quello che abbiamo fatto pochi giorni fa, quasi per domandare un compenso ad un atto di giustizia che abbiamo reso ai nostri fratelli.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. Deputato della nazione, ma appartenente per nascita alle antiche provincie, io credo di dover respingere per quanto sta in me la proposta dell'onorevole Lazzaro, sebbene essa avesse un lodevole scopo, quello di pareggiare la condizione dei litiganti per piccole somme nelle antiche provincie alla condizione nella quale si trovano i litiganti dell'Italia meridionale.

Io non credo di potermi associare a questa sua proposta, primieramente per la ragione già addotta dall'onorevole relatore della Commissione.

In questa Sessione tutti si mostrarono convinti doverci votare le leggi di finanza più idonee a rifornire l'erario. Invece pur troppo accadde che in taluna delle stesse leggi di finanza già votate da questa Camera si diminuirono invece di accrescere le entrate del tesoro. Quindi è che io m'inquieto e mi spavento di qualunque proposta e di qualunque votazione la quale tenda nelle attuali nostre contingenze a diminuire i mezzi di rifornire l'erario così dissanguato.

Inoltre, se l'onorevole Lazzaro, il quale appartiene per nascita all'Italia meridionale, era mosso da un lodevole sentimento d'equità, noi però non possiamo disconoscere che le circostanze sono ben diverse presso di noi da quello che sono nell'Italia meridionale.

La competenza dei conciliatori nell'Italia meridionale è determinata da principii e da caratteri affatto diversi da quelli che regolano la competenza dei nostri giudici di mandamento.

Inoltre manca pei nostri giudici di mandamento quella ragione, a mio credere, assai efficace, la quale forse influì sul voto recente della Camera, che fu adottata dall'onorevole Mellana, il quale vi diceva non ha guari che questi conciliatori prestano un ufficio gratuito, sicchè manca la ragione di percepire una tassa da cittadini che ricorrono all'ufficio dei medesimi.

Codesto carattere della gratuità che è nelle funzioni dei conciliatori manca interamente nei giudici di mandamento, dimodochè non possiamo applicare lo stesso criterio a due casi che sono così intrinsecamente tra di loro diversi.

Bensi io m'associa al desiderio che colla maggiore sollecitudine possibile sia studiata la interessante questione di vedere se non vi sia modo di estendere anche alle altre provincie del regno questa istituzione dei conciliatori, che sono assicurato avere prodotto nell'Italia meridionale ottimo effetto. Ma intanto, per la diversità delle circostanze, non credo applicabile ai nostri giudici di mandamento il criterio che fu applicato ai conciliatori.

Inoltre, a fronte dei gravi ed urgenti bisogni delle finanze, io mi sono imposto il dovere di sempre respingere qualunque mozione che tenda a diminuire le entrate, eccetto quando la raccomandino evidenti ragioni di equità o di necessità.

Dirò per ultimo che la esenzione dalla tassa del bollo per gli atti che seguono innanzi ai conciliatori è pure consigliata da un'alta ragione politica. Pur troppo non possiamo dire

che tutte quante le classi, e specialmente le meno agiate, nell'Italia meridionale sappiano già apprezzare tutti i benefici, tutti i vantaggi del nuovo Governo e delle nostre libere istituzioni. L'introdurre ora una tassa che ancora non vi esiste, e la quale avrebbe colpito appunto in modo speciale queste classi, poteva avere un carattere eminentemente impolitico.

Invece le antiche provincie sono avvezze da molti anni a tutti i sacrifici necessari per il consolidamento ed il progresso della libertà e continueranno a farne altrettanto finchè ciò sarà necessario, nè avrete mai a temere che nasca in queste provincie alcun malumore, quando pure non si accetti una proposta che non potrebbe giovar loro senza riuscire dannosa alla finanza pubblica.

Per queste considerazioni io prego i miei colleghi a non accettare la mozione dell'onorevole deputato Lazzaro.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sanguinetti.

SANGUINETTI. Evidentemente io non era animato che da un sentimento di pretta giustizia quando ho presentato il mio emendamento, e questa giustizia fu posta in evidenza dalle parole dell'onorevole Bertea. Però le considerazioni politiche or ora svolte dall'onorevole Boggio m'inducono a ritirare il mio emendamento. E lo ritiro, dico, unicamente per considerazioni politiche.

Ma io vorrei che questa nostra generosità servisse d'esempio a taluno, se mai vi fosse, il quale venisse ancora a proporre delle eccezioni (*Movimenti diversi*), perchè non più tardi di ieri noi abbiamo veduto taluni farsi a sostenere delle eccezioni in favore delle provincie napoletane, appunto in occasione dell'ultimo articolo della legge di registro.

MINERVINI. Domando la parola per un fatto personale. (*Oh! oh!*)

Voci. Non vi è fatto personale. (*Rumori*)

SANGUINETTI. Io dunque mi associo all'onorevole Boggio e ritiro il mio emendamento per considerazioni politiche.

Non posso però a meno di dire una parola all'onorevole Mellana, il quale voleva che noi fossimo in contraddizione con noi stessi. No, contraddizione non v'è, perchè si era votata una legge d'unificazione in fatto d'imposta, e la soppressione di quel paragrafo aveva tolta quest'unificazione; ora, per essere consentanei, per ristabilire la parità di condizioni, dovevamo proporre il nostro emendamento. Ma, ripeto, tuttochè io creda che l'emendamento proposto da me e da altri possa essere sostenuto con ragioni di tale e tanta evidenza da non doversi respingere, tuttavia per considerazioni politiche lo ritiro.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Bertea.

Voci. Ai voti! ai voti!

NISCO. Domando la parola per un fatto personale.

MINERVINI. Anch'io ho domandato la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

NISCO. Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*) Domando la parola ed ho diritto di parlare.

MINERVINI. Ho chiesto primo la parola.

PRESIDENTE. (*Al deputato Nisco*) Se chiede la parola per un fatto personale, c'è prima il deputato Minervini.

Voci. Ma non c'è fatto personale.

MINERVINI. Non dirò che due parole.

Voci. No! no! Ai voti! ai voti!

MINERVINI. Ma si tratta veramente di un fatto personale cui accennava l'onorevole Sanguinetti. (*Interruzioni negative*) Rinunzio alla parola in grazia della bontà della Camera. (*Sì ride*)

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura...

BERTEA. Mi permetta due parole per ritirare...

PRESIDENTE. Vuol ritirare l'emendamento?

BERTEA. Non è mio l'emendamento, ma intendo ritirare l'appoggio che ho dato al medesimo.

Quando parlai per sostenerlo era preoccupato dal desiderio di veder l'unificazione precisa in materia d'imposte; ma, piegando il capo alle necessità della finanza cui accennava l'onorevole relatore, ed associandomi ai sentimenti di abnegazione espressi dall'onorevole Mellana, non ho difficoltà di ritirare il mio appoggio all'emendamento Lazzaro, anzi pregherei l'onorevole Lazzaro a ritirarlo.

LAZZARO. Io non posso ritirare il mio emendamento... (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti!

LAZZARO. Domando la parola.

Se m'è accordata...

PRESIDENTE. Vuol ritirare il suo emendamento? Altrimenti, essendo chiesta la chiusura, ella non avrebbe la parola.

LAZZARO. Ella mi ha interrogato se ritiro il mio emendamento... (*Rumori*)

NISCO. Ho domandato la parola per un fatto personale, ed insisto per averla. (*Rumori*)

Molte voci. No! no! Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Nisco chiede la parola per un fatto personale. La chiusura non gliela può togliere. È pregato però di limitarsi strettamente al fatto personale.

NISCO. È la prima volta che insisto per avere la parola, nè ho abusato giammai della pazienza della Camera.

L'onorevole deputato Sanguinetti ha detto che in questa Camera si vengono a proporre eccezioni per le provincie napoletane, e si vengono a sostenere queste eccezioni, siccome è avvenuto in occasione dell'ultimo articolo dell'ultima legge votata.

Io sono stato uno di quelli che hanno sostenuto questa eccezione, e mi pregio di averla sostenuta, non per sentimento di eccezionalità verso le provincie napoletane (*Rumori*), ma per sentimento di giustizia.

Io trovo bene di chiarir questo fatto, poichè, se avessi voluto metter su il sentimento e non la giustizia, avrei ricordato alla Camera che le finanze hanno tolto dagli utili del Banco 19 milioni. (*Rumori — Interruzioni*)

PRESIDENTE. Ella eccede i limiti del fatto personale. È verissimo che il deputato Sanguinetti ha fatto breve cenno di quella somma, ma per altro non ha fatto alcuna insinuazione contro coloro che hanno proposto le eccezioni.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Pongo a partito la chiusura.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Lazzaro.

LAZZARO. Se mi permette, dirò le ragioni per cui l'ho proposto.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. La discussione è chiusa, e queste ragioni la Camera già le conosce.

L'emendamento del deputato Lazzaro è così concepito:

« In tutte le provincie del regno le contestazioni il cui valore non oltrepassa 25 lire vanno esenti da tassa. »

Chi intende approvarlo, sorga.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo dal quale fu soppresso il n° 27.

Se non c'è opposizione, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

(Sono pure approvati senza discussione i paragrafi dell'articolo 24 dall'1 al 22 — V. vol. *Documenti*.)

« 23. I biglietti di bagaglio o merci che si rilasciano negli uffici delle vetture pubbliche e delle ferrovie contro la consegna dei medesimi.

« § 6. *Colla tassa di bollo proporzionale* — 24. Le cambiali ed altri effetti di commercio sino a lire 500 . L. 0 15
Da oltre le lire 500 alle lire 500 » 0 25
Da oltre le lire 500 alle lire 1,000 » 0 50
Da oltre le lire 1,000, per ogni migliaio » 0 50 »

MINGHETTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MINGHETTI, relatore. Vi soffermo in questo articolo alcune correzioni che nascono dalle cose votate sinora. Nel paragrafo 1, dove si dice: « a richiesta di chi li presenta saranno anche ammessi al bollo straordinario colla tassa di una lira gli atti e gli scritti preindicati contenuti in carta della superficie fino a decimetri quadrati 14; » dopo *una lira* bisogna dire *una lira e venti centesimi*, poichè questa quistione è già stata sciolta.

Al paragrafo 3 poi conviene rimettere il numero 8 che noi abbiamo tolto dall'articolo 23.

Su questo non credo che possa cader dubbio.

Finalmente per quello che fu ieri l'altro stabilito riguardo al progetto delle tasse ipotecarie, è necessario di togliere il numero 14 del paragrafo 3, giacchè fu dall'ultimo articolo di quella legge cancellato un inciso che corrispondeva a questo numero, e si tolse dicendo che era molto più semplice tenere il modo che ho esposto.

PRESIDENTE. Favorisca di indicare l'emendamento che proporrebbe al paragrafo 1.

MINGHETTI, relatore. Dove si dice: « a richiesta di chi li presenta, saranno anche ammessi al bollo straordinario colla tassa di una lira o di una lira e 20 centesimi. »

PRESIDENTE. Tre adunque sono le avvertenze: la prima che al numero 2° del paragrafo 1, dove è detto: *colla tassa di una lira*, si dica: *colla tassa di una lira o di una lira e 20 centesimi*.

La seconda che al paragrafo 3, numero 8, si restituisca il numero 8, che venne prima soppresso nel precedente articolo 23.

La terza che si tolga il numero 14 del progetto ministeriale o meglio 13 del progetto della Commissione, quello, cioè, che dice: « i registri degli uffici delle ipoteche, cioè il registro d'ordine, di deposito o registro-consegne, quello delle iscrizioni e quello delle trascrizioni. »

Con queste tre correzioni, se non vi è opposizione, l'articolo di cui si tratta s'intenderà approvato.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quest'articolo?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Sì.

Chiederei che nel numero 12 di quest'articolo fossero ripristinate le parole: « le bollette per quietanze, staccate da registri a madre e figlia, » che non si leggono nella proposta della Commissione.

Dichiaro che quest'aggiunta non ha nessuna influenza sulla tariffa, nè a vantaggio del contribuente, nè a vantaggio dell'erario; ma è semplicemente una facilitazione che si vuol dare alle amministrazioni di poter emettere ricevute staccabili da registri a madre e figlia, e così non in carta filigranata, come sarebbero obbligate se quest'aggiunta non fosse fatta, ma in carta libera, da sottoporsi al bollo straordinario solamente al momento che sono spedite.

MINGHETTI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il commissario del Re propone che al numero 10 siano ripristinate le parole del progetto ministeriale, cioè: « le bollette per quietanze staccate da registri a madre e figlia. »

DUCHOQUÉ, commissario regio. Altra osservazione mi permetto di fare alla Camera; il numero 23 come è proposto dalla Commissione dispone che siano soggetti al bollo di centesimi 50 i biglietti di bagaglio o merci che si rilasciano negli uffici delle vetture pubbliche e delle ferrovie contro la consegna dei medesimi.

Quando la Camera approvò questa disposizione non aveva per anco esaminato, e molto meno aveva votato il progetto di legge dell'aumento del decimo sopra il trasporto dei viaggiatori e delle merci a grande velocità nelle vie ferrate; ora che la Camera ha approvato quel progetto di legge, il quale anzi è divenuto già legge dello Stato, per biglietti di trasporto dei bagagli e di merci a grande velocità avremmo una duplicazione di tassa, che non fu nell'intenzione, credo, della Camera di volere.

D'altronde non sembra che i trasporti a piccola velocità, i quali voi sapete quanto favore meritano, abbiano da essere colpiti da questa tassa speciale.

Quindi il Governo proporrebbe che questo numero 23 fosse soppresso.

MINGHETTI, relatore. Per le ragioni addotte dall'onorevole commissario regio, la Commissione aderisce alla soppressione di questo numero.

PRESIDENTE. Si ritengono adunque ristabilite al numero 10 le parole: « le bollette per quietanze staccate dai registri a madre e figlia, » e soppresso questo numero 23.

Con questa variazione s'intenderà approvato l'articolo 24. (È approvato.)

(Sono indi approvati senza discussione l'articolo 24 e seguenti sino al 32 inclusivamente.)

« Art. 33. Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo stabilite dalla presente legge saranno conosciute e decise dall'autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione.

« Dalle sentenze proferite dai giudici di mandamento o pretori, o dai tribunali di circondario in prima istanza, non vi sarà appello, salvo solo il ricorso alla Corte di cassazione, la quale giudicherà anche nel merito.

« Il ricorso sarà ammesso senza deposito per la multa, i danni ed interessi.

« Davanti ai giudici e tribunali di circondario si procederà sommariamente. »

MINGHETTI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, relatore. In conseguenza della decisione presa ieri dalla Camera rispetto alla tassa del registro, logicamente converrà, e la Commissione propone, che si tolgano da quest'articolo gli alinea 1° e 2°, vale a dire dalle parole: *dalle sentenze proferite, ecc., fino davanti ai giudici, ecc.*

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni per parte del Governo e della Camera, l'articolo 33 s'intende approvato colla soppressione degli alinea 1° e 2°.

(È approvato.)

(Si approvano senza discussione gli articoli 34 e seguenti sino all'articolo 42 inclusivamente.)

« Art. 43. Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge incorreranno nelle seguenti pene:

« 1° Di L. 50 i giudici od altri funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali del Governo e delle amministrazioni provinciali e comunali, gli archivisti ed i notai;

« 2° Di L. 40 i causidici, ministri del censo (catastari), stampatori e litografi;

« 3° Di L. 20 gli uscieri o cursori giudiziari;

« 4° Di L. 10 i servienti o messi, ed i pubblicatori d'avvisi;

« 5° Di cinquanta volte il diritto frodato sulla somma o sul valore delle cambiali od altri effetti di commercio, qualunque ne sia l'ammontare, le società, le Banche, gli stabilimenti, i negozianti ed i privati, quando sono dalla legge considerati tali.

« Riguardo alla carta soggetta alla tassa di bollo graduale per gli effetti di commercio, se la contravvenzione deriverà dall'impiego di una carta munita di un bollo portante una tassa inferiore a quella che in ragione di somma sarebbe dovuta, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale, per la quale la tassa di bollo non sarà stata pagata;

« 6° Di L. 50 i distributori o spacciatori di carta bollata non autorizzati;

« 7° Di L. 100 i medesimi distributori o spacciatori in caso di recidiva, oltre la perdita della carta bollata in ambi i casi;

« 8° Di L. 100 tutti coloro che contravvenissero, sotto qualsiasi pretesto, all'articolo 42;

« 9° Di L. 25 qualunque altro contravventore. »

MINERVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MINERVINI. Io desidererei avere uno schiarimento dall'onorevole relatore della Commissione o dall'onorevole commissario regio sopra quest'articolo.

L'articolo 42 della legge che noi avevamo dapprima votata diceva al numero 5: « che la pena sarebbe del dieci per cento sulla somma o sul valore delle cambiali od altri effetti di commercio, qualunque ne sia l'ammontare, le società, le Banche, gli stabilimenti, i negozianti e i privati. »

Ora invece, secondo ci viene riproposta la legge, all'articolo 43, numero 5, si dice: « La pena essere di cinquanta volte il diritto frodato sulla somma, » ecc.

Ora io confesso che questa variazione mi fa una grande impressione. Epperò io vorrei sapere le ragioni per le quali avrebbe la Commissione accettata quest'ultima dizione, per vedere se noi dobbiamo ritenere o quello che già votammo, o quanto ci viene ora proposto; in altri termini, io amerei sapere se l'aggravio o la pena fosse maggiore nel senso primo o nel secondo.

MINGHETTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MINGHETTI, relatore. La Commissione ha creduto dover accettare l'emendamento stato introdotto dal Senato per la ragione che la multa imposta dalla legge, come era presentata, del dieci per cento sul valore era difficile a stabilirsi, laddove quella stabilita dal Senato è più determinabile, anzi è precisamente determinata.

Non si può dire se questa disposizione aggravi o diminuisca la multa in tutti i casi; ma se il valore è di una certa rilevanza, certamente la multa è diminuita, ed anzi la Commissione ha creduto che nella massima parte dei casi vi sarebbe piuttosto un alleggerimento di quella, che un aggravamento. Essa ha trovato poi che la forma dell'articolo era migliorata nella redazione.

Queste sono le ragioni che hanno indotta la Commissione a questa deliberazione.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Io mi dichiaro soddisfatto delle ragioni che vennero esposte dall'onorevole deputato Minghetti; ma prego

la Camera a considerare che la multa di 50 volte il diritto frodato è tal cosa, che mi sembra non sia stata mai votata in altre leggi di tassa. Noi troviamo in alcune leggi che la multa è del decuplo della somma frodata; ma 50 volte mi sembra cosa troppo grave, e che non si trova, almeno se non vado errato, in nessun altro codice di tasse.

Quindi io proporrei un emendamento. Invece di 50 volte il diritto, si dica: *il decuplo del diritto*; perchè, quando quello che si è sottratto lo si paga dieci volte, mi pare questa una punizione che deve spaventare chi vorrebbe frodare, assicurare la finanza, e nel tempo stesso non è scompagnata dalla giustizia.

MINGHETTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Minghetti ha la parola.

MINGHETTI, relatore. Bisogna notare che quando altre volte si è detto il decuplo, si trattava di diritti molto elevati, laddove qui il massimo diritto è una lira e 20 centesimi. Dunque la tassa, ch'è precisata 50 volte il diritto frodato, potrà essere al massimo di 60 lire.

Vede dunque l'onorevole preopinante che non è molto spaventosa questa multa, chè, se a prima giunta le parole 50 volte poterono atterrirlo, analizzandole, esse si riducono ad un diritto assai moderato, ed egli potrà esserne tranquillizzato.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Minervini?

MINERVINI. Dopo queste dichiarazioni, e siccome dal complesso mi pare che la Commissione abbia fatto vedere che questa multa sia inferiore ad una pena eventuale che potrebbe sorpassare questo limite, ritiro il mio emendamento e mi dichiaro soddisfatto delle ragioni della Commissione.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, s'intenderà approvato l'articolo 43.

(È approvato, e sono del pari approvati gli articoli 44 e 45.)

« Art. 46. La presente legge andrà in osservanza il decimo giorno dopo la sua inserzione nella *Raccolta degli atti del Governo*, e da tal giorno cesseranno di essere in vigore in tutte le provincie dello Stato le leggi concernenti le tasse stabilite o surrogate dalla presente.

« È data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreti reali per le altre disposizioni necessarie ad attuare la presente legge nelle diverse provincie dello Stato, e a coordinarla colle leggi che cessano e con quelle che rimangono in vigore in ciascuna provincia. »

MINERVINI. Vedo in quest'articolo che la presente legge andrà in vigore il decimo giorno dopo la sua inserzione nella *Raccolta degli atti del Governo*.

Il fissare un tempo così breve potrebbe dar luogo ad una perturbazione gravissima. Proporrei quindi che si stabilisse il termine di un mese. In questo lasso di tempo le amministrazioni ed i contribuenti avrebbero agio di regolar le cose loro, e non potrebbe temersi una confusione ed un disordine.

Esprimo queste mie idee nel senso d'intenderei e non di fare opposizione. La opposizione per me è alcuna cosa quando si tratta di principii e non di espedienti, intorno ai quali io chiedo e propongo sempre schiarimenti.

SELLA, ministro per le finanze. Si è già votato ieri per la legge del registro un termine analogo, e per conseguenza non sarebbe utile l'adottare oggi per la legge del bollo un termine diverso. Posso del resto assicurare l'onorevole Minervini che la locuzione adottata nel progetto di legge non darà luogo ad alcun inconveniente e che non vi sarebbe perciò alcuna ragione di mutarla. La proposta dell'onorevole Minervini ha dato maggior latitudine al Governo, ed io mi farei tosto ad accettarla se non credessi che essa torna

pienamente inutile e che solo darebbe luogo ad una stonatura tra la legge di tassa di registro ieri votata e la legge di tassa di bollo che oggi votiamo.

MINERVINI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ultimo articolo.

(È approvato.)

(L'articolo 46 è pure approvato.)

PROPOSTA DI MODIFICARE IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione segreta di questa legge, debbo dar notizia alla Camera di una proposta che è venuta al banco della Presidenza:

« Signor presidente;

« L'esperienza ha dimostrato la necessità d'introdurre qualche riforma nel regolamento della Camera.

« I sottoscritti, persuasi di farsi interpreti di un voto generale, fanno mozione che sia nominata dal presidente una Commissione di sette deputati, incaricata di studiare la materia, e di presentare un progetto dopo le vacanze. »

Sono sottoscritti i signori: Boncompagni, Brofferio, Alfieri, Broglio, Di Cavour, Cempini, Crispi, Marliani, Menichetti, Bottero, Brignone, De Biasis, Falconcini, D'Ondes-Reggio, S. Spaventa, Minghetti, Massari.

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MELLANA. Io che ho assistito per tanti anni ai lavori della Camera, e che ho visto che questo regolamento provvisorio, insieme con tutti i progetti simili, dura da tanti anni, sempre sperando una miglioria, non posso dividere l'aspettazione degli onorevoli proponenti.

Non vorrei quindi mettere la Camera nella condizione di dover impiegare, dopo le vacanze, dieci o dodici giorni per questa discussione, che forse avrà poco effetto, mentrechè in quel tempo noi avremo ad esaminare leggi importantissime ed i bilanci.

Proporrei invece che si rimandasse questa discussione alla prossima Sessione, al mese d'ottobre o di novembre.

La prima modificazione è questa.

La seconda. . . .

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Permetta; domando innanzi tutto se la prima sua proposta, che la riforma del regolamento debba essere presentata all'aprirsi della nuova Sessione, è appoggiata.

(È appoggiata.)

Ora favorisca di fare l'altra sua proposta.

MELLANA. L'altra proposta sarebbe che resti inteso che quella Commissione sarà presieduta dal presidente della Camera. Se si lascia semplicemente la nomina al presidente, egli per delicatezza potrebbe escludersi.

Bisogna adunque dire: nominata e presieduta dall'attuale presidente della Camera.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata.

MASSARI. È di diritto questo.

PRESIDENTE. Scusi; non è di diritto.

Domando se è appoggiata la seconda proposta testè fatta dal deputato Mellana.

(La proposta è appoggiata.)

Allora debbo anche interrogare la Camera se intende che la Commissione debba essere composta di otto deputati.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Ciò posto, pongo ai voti l'intera proposta, cioè che sia eletta dal presidente della Camera una Commissione di otto deputati, la quale sarà presieduta dal presidente stesso, con incarico di studiare le riforme da introdursi nel regolamento e di presentare il relativo progetto all'aprirsi della nuova Sessione.

MASSARI. L'emendamento del deputato Mellana è stato appoggiato, ma non approvato.

PRESIDENTE. Non ho sentito nessuno che vi facesse opposizione. Ora però, se domandano la divisione, la si farà.

Adunque pongo ai voti l'emendamento del deputato Mellana, che consiste in ciò, che il progetto di regolamento, anzichè dopo l'aggiornamento o la proroga, debba essere presentato solamente all'aprirsi della nuova Sessione.

(La Camera approva.)

Si deve ora mettere ai voti anche l'altra proposta relativa al presidente.

MASSARI. No! no!

PRESIDENTE. Dunque, non essendoci altra opposizione, pongo ai voti l'intera proposta emendata nel modo di cui ho dato lettura.

(La Camera approva.)

La parola spetta al ministro dei lavori pubblici.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DI UNA FERROVIA DA BRA AD ALESSANDRIA.

DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la concessione di una ferrovia da Bra ad Alessandria.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

ATTI DIVERSI.

BRIGNONE. Domando la parola prima della votazione della legge testè discussa.

PRESIDENTE. Permetta, debbo prima darla ad alcuni altri deputati che sono già iscritti.

Prima di tutto avverto che l'onorevole Minervini ha presentato un progetto di legge, che sarà trasmesso agli uffici per vedere se abbia ad autorizzarsene la lettura.

In secondo luogo, ha chiesto la parola il deputato Massari per dirigere una preghiera od un eccitamento al ministro dei lavori pubblici.

Il deputato Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Vorrei richiedere la cortesia dell'onorevole ministro dei lavori pubblici di darmi uno schiarimento.

La Camera ricorderà che alcuni mesi or sono l'onorevole predecessore dell'attuale ministro dei lavori pubblici dichiarò come egli facesse degli studi per essere in grado di sottoporre all'approvazione del Parlamento una proposta di legge riguardante la classificazione dei diversi porti dello Stato.

Io vorrei pregare l'onorevole ministro dei lavori pubblici a volermi dire se egli ha l'intendimento di attuare il disegno

del suo onorevole predecessore, e gli sarei molto grato se mi potesse dare l'assicurazione che al ripigliare della Sessione egli potesse essere in grado di presentare la proposta di legge a cui accenno.

DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici. Io non posso assicurare l'onorevole Massari che darò esequimento al disegno del mio antecessore, perchè io non posso dire di conoscerlo; posso però dichiarare che trovasi in istato di studio un progetto di legge relativo alla classificazione dei porti. Di questo progetto di legge io ho già cominciato l'esame, e spero di poterne compiere il lavoro prima che la Camera sia nuovamente radunata.

Al principio di giugno io credo di poter essere in grado di sottomettere alle deliberazioni della Camera il progetto di legge relativo alla classificazione dei porti; su quali basi e come sarà formulato questo progetto, mi permetta l'onorevole Massari, io presentemente non sarei in grado di dire.

MASSARI. Io non aveva inteso domandargli su quali basi presentasse il progetto; desiderava soltanto avere la dichiarazione che ella è stata cortese di fare.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Susani per manifestare un desiderio alla Camera. (*ilarità*)

SUSANI. Sa la Camera che vi è una grave questione pendente, la quale si riferisce alla linea, per cui, varcando le Alpi, debbono le provincie d'Italia comunicare per ferrovia col lago di Costanza; sa la Camera che sopra questa grave questione fu compilato nell'aprile 1861 un rapporto da una Commissione governativa.

Certo la Camera sa, anzi, dirò meglio, certo la Camera desidera che questa questione, in un'epoca non lontana, debba essere discussa e decisa definitivamente in questo recinto.

Dopo che fu pubblicato il rapporto della Commissione governativa certo la Camera non ignora che furono intrapresi studi importantissimi intorno ad alcuni tracciati, i quali si riferiscono ai passi detti *delle Alpi orientali*.

È nell'interesse d'Italia, è nell'interesse della verità e della giustizia che, quando questa discussione venga in questo recinto, ed io credo che tutti desiderano che venga presto, ed abbiamo ragioni per credere che debba venire prestissimo, sia in potere dei deputati di discutere con piena cognizione di causa non solo, ma per modo che tutte le parti possano contendere ad armi eguali.

Ora i dati contenuti nel rapporto ufficiale della Commissione sono dati ufficiali e non si riferiscono che ad alcuni studi; gli altri invece sui quali alcuni potrebbero far fondamento, sebbene a mio credere attendibilissimi, non godono di questo privilegio dell'officialità.

Importa quindi che questo carattere venga loro impresso, che si sappia se veramente essi siano attendibili, onde non accada che si muovano sulla loro attendibilità dubbi desunti dall'origine, protestando che quegli studi fossero promossi da intendimenti particolari.

Egli è per questo che io pregherei la Camera di voler esprimere un'opinione conforme al mio voto, che, cioè, il Governo voglia far verificare officialmente i risultati di quegli studi, onde si abbia la certezza del quanto di attendibilità essi abbiano.

In questo senso io mi sono permesso di deporre una proposta di deliberazione sul banco della Presidenza. Questa proposta è appoggiata da moltissimi dei miei colleghi, i quali riconoscono, al pari di me, l'importanza che ha per il paese questa gravissima questione.

PRESIDENTE. Leggo la proposta inviata al banco della Presidenza dal deputato Susani:

« La Camera desidera la verificaazione ufficiale dei risultati tecnici degli studi fatti sui passi delle Alpi orientali, posteriormente alla pubblicazione del rapporto 9 aprile 1861. »

Sono sottoscritti a questa proposta i deputati: Susani, Valerio, Allievi, Finzi, Torrigiani, Zanardelli, Visconti-Venosta, Guerrieri-Gonzaga, Massarani, Moretti, Grossi, Berti-Pichat, Audinot, Greco Luigi, Martinelli.

DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici. Riconosco l'altissima importanza della questione relativa al passaggio delle Alpi elvetiche, e quantunque io non sappia se potrà essere prossimamente risolta, certo è che questa pronta soluzione è fra i più vivi desiderii del ministro dei lavori pubblici.

Riconosco ugualmente l'utilità di prendere ad esame gli studi fatti in questa gravissima questione, veramente degna degli studi più completi e più serii del Governo e del Parlamento.

Quindi, se la proposta dell'onorevole Susani tende ad invitare il Governo perchè tenga conto delle pubblicazioni che si sono fatte sui passaggi alpini dopo quella notevolissima della Commissione governativa, io non ho nulla da opporre e vi do la mia completa adesione. Dichiaro anzi che reputo questo come un dovere del Governo.

Ma se la proposta dovesse intendersi nel senso che il Governo dovesse nominare nuove Commissioni, impiegare una parte del personale tecnico appartenente agli uffizi governativi, già abbastanza scarso alle grandiose opere pubbliche che sono nei desiderii del paese; se insomma si trattasse di rifar il lavoro governativo, dichiaro che non potrei accettarla.

Se adunque si tratta di un lavoro di verificaazione e di un controllo sui lavori già fatti, rimettendone, ben inteso, l'estensione alla discrezione e alla responsabilità del Governo, io aderisco; ma se la proposta dovesse avere un'estensione maggiore per modo che una parte del personale degli uffizi tecnici del Governo dovesse essere distratta dalle occupazioni importantissime alle quali attualmente è consacrata, io pregherei la Camera a non volerla accettare.

SUSANI. Domando la parola.

Io non ho mai inteso, nè credo che alcuno degli onorevoli miei colleghi i quali la firmarono intendesse che con quella proposta si facesse l'obbligo al Governo di creare nuove Commissioni; dico di più: questo sarebbe contrario all'intendimento che noi ci proponiamo, imperocchè vogliamo mantenere intera al Ministero la responsabilità su questa grave questione e sul modo col quale darà esecuzione al volere della Camera.

Noi domandiamo soltanto che l'onorevole ministro, come ora ci promette, abbia a far controllare efficacemente i risultati ai quali si riferisce la proposta.

Di questi risultati abbiamo bisogno poter dire francamente: sono o non sono esatti; questo è il senso della proposta che noi ci siamo permesso di sottoporre alla Camera; ed io la prego, in nome anche di quegli onorevoli miei colleghi i quali si sono associati a me, di volerla consacrare del suo voto, imperocchè, accettata che sia questa proposta, la dichiarazione del signor ministro varrà a tranquillare molti, i quali, fuori di qua, per voci che io voglio credere erronee, sono altamente allarmati sulle intenzioni del Governo.

PRESIDENTE. Il deputato Susani sottopone alle deliberazioni della Camera la seguente proposta:

« La Camera desidera la verificaazione ufficiale dei risultati tecnici degli studi fatti sui passi delle Alpi orientali posteriormente alla pubblicazione del rapporto 9 aprile 1861. »

Pongo ai voti questa proposta.

(La Camera approva.)

Il deputato Brignone ha facoltà di parlare.

BRIGNONE. La Commissione nominata dall'onorevole nostro presidente nel principio della tornata d'oggi, dietro il voto emesso dalla Camera nella seduta antecedente, fu sollecitata a riunirsi, ma, per l'assenza di due de' suoi membri, non ha creduto d'iniziare regolarmente i suoi lavori, nè di dissuggellare il piego contenente le carte che le erano state comunicate sotto riserva.

Ma, siccome ebbe a constatare che uno dei sette membri nominati (il generale Reccagni) si trova assente da Torino, la Commissione, per organo mio, prega la Presidenza di surrogare il membro assente con sollecitudine, desiderando essa di riunirsi nuovamente questa sera.

PRESIDENTE. Credo che il deputato Reccagni si trovi a Milano.

BRIGNONE. Risulta precisamente che si trova a Milano. *Voci.* Si mandi un telegramma!

PRESIDENTE. Fu anche mandato a lui immediatamente l'avviso della sua nomina; converrà attendere che risponda prima di surrogarlo, ove occorresse.

PACE. Io fo parte di questa Commissione, ma sinora non aveva ricevuto nessunissimo avviso; ecco la ragione perchè non mi sono trovato.

BRIGNONE. Si è parlato di un membro assente da Torino e della convenienza di surrogarlo. Ma sinora i lavori non sono iniziati perchè la Commissione non era completa.

PRESIDENTE. Avverto il deputato Pace che della nomina della Commissione si diede avviso all'aprirsi della tornata.

Forse ella non era presente, ed è per ciò che lo ignora.

RICCI GIOVANNI. Io pregherei l'onorevole presidente di indicare se la Commissione deve presentare fra questi due giorni, in cui la Camera probabilmente sarà ancora in numero, la sua relazione, ovvero se questa dovrà rimandarsi alla nuova riunione.

Questo lo crederei indispensabile per vedere se noi ci dovremo riunire questa sera, ovvero aspettare che giunga il settimo membro mancante.

PRESIDENTE. Io credo che la Camera avrà desiderio che la bisogna sia sbrigata il più presto possibile; ma evidentemente non si può imporre un termine alla Commissione, perchè essa potrebbe nella sua coscienza credere che fosse opportuno anche un termine di quindici giorni, e quindi il presidente, al certo, non si arroga di prescrivere il termine di due giorni.

BRIGNONE. Io volevo osservare che precisamente nell'interesse di questa questione io credeva che la Commissione avesse a sollecitare i suoi lavori, motivo per cui desiderava la surrogazione del membro assente onde non attendere che il generale Reccagni possa intervenire, mentre che in questo caso noi non potremmo forse radunarci che fra uno, due o tre giorni, e saremmo in conseguenza nella impossibilità di riferire alla Camera prima della proroga.

PRESIDENTE. Sarà immediatamente interrogato per dispaccio telegrafico il deputato Reccagni, onde sapere se egli può intervenire alle sedute della Commissione. Nel caso che rispondesse negativamente, allora penseremo alla surrogazione.

Il deputato Brignone acconsente?

BRIGNONE. Io acconsento e rimando la seduta di questa sera finchè giunga la risposta del deputato Reccagni.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che questa sera è convocata alle ore otto per discutere i progetti che sono all'ordine del giorno.

Si passa allo scrutinio segreto sul complesso della legge testè votata.

SELLA, ministro per le finanze. A nome del ministro della guerra prego la Camera di dichiarare d'urgenza la discussione del progetto di legge per autorizzazione di maggiori spese sul bilancio della guerra per il treno borghese sussidiario.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questo progetto di legge sarà posto all'ordine del giorno di domani.

DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici. Prego la Camera di voler porre all'ordine del giorno di domani anche il progetto di legge relativo alla ferrovia aretina. È una disposizione urgentissima.

CRISPI. Prego la Camera di osservare che, se si pongono all'ordine del giorno prima delle mie interpellanze al ministro per la guerra tutte le leggi di cui viene chiesta l'urgenza, queste interpellanze saranno rimandate alle calende greche. Io quindi prego la Camera di non ammettere alcun cambiamento all'ordine del giorno quale è stabilito attualmente.

PRESIDENTE. In questo momento (*Durante lo spoglio dello squittinio*) la Camera non si trova più in numero, e perciò non si può prendere alcuna deliberazione.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	234
Maggioranza	118
Voti favorevoli	222
Voti contrari	12

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di questa sera alle ore 8:

Discussione dei progetti di legge:

1° Convenzione per la concessione del servizio postale tra il continente e l'isola di Sicilia e intorno alle coste della medesima;

2° Spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero della guerra per costruzione di magazzini a ricovero del materiale da guerra;

3° Spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per provvedere all'esposizione internazionale di Londra;

4° Maggiore spesa sul bilancio 1861 del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per l'esposizione italiana in Firenze.